

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	11 febbraio 2015	GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Disegno di nuova Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

I. INTRODUZIONE

Il 15 aprile 2013, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio decise di costituire un gruppo di lavoro per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), composto da sei deputati (uno in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare), dall'allora Segretario generale del Gran Consiglio, avv. Rodolfo Schnyder, dal neo designato Segretario generale del Gran Consiglio, dott. Gionata P. Buzzini, e dall'allora Consulente giuridico del Gran Consiglio, il compianto dott. Michele Albertini. I Gruppi parlamentari designarono quali membri del gruppo di lavoro i deputati Fabio Bacchetta-Cattori (PPD+GG), Franco Celio (PLR), Gianrico Corti (PS), Michele Foletti (LEGA), Michela Delcò Petralli (Verdi) ed Eros Mellini (UDC). La presidenza del gruppo di lavoro fu assunta dal deputato Michele Foletti.

Nella seduta del 17 giugno 2013, il Gran Consiglio, su proposta del gruppo di lavoro, trasformò il medesimo in una commissione speciale, denominata "Commissione speciale per la revisione della LGC", ai sensi dell'art. 24 LGC. I deputati che avevano preso parte al gruppo di lavoro divennero membri della Commissione speciale, la cui presidenza fu inizialmente assunta da Michele Foletti. Le altre persone sopra elencate continuarono a fornire consulenza e supporto alla Commissione.

Nel corso dei lavori, si sono prodotti i seguenti avvicendamenti in seno alla Commissione speciale: al deputato Michele Foletti è subentrato il deputato Angelo Paparelli, mentre il deputato Andrea Giudici ha sostituito il deputato Franco Celio. Con la partenza di Michele Foletti, la presidenza è stata assunta da Gianrico Corti. Il 2 novembre 2014, il Consulente giuridico Michele Albertini è purtroppo venuto a mancare; la Commissione speciale gli rivolge un commosso pensiero di gratitudine.

Sull'arco di oltre un anno e mezzo, la Commissione speciale ha tenuto 23 sedute (6 nel 2013, 14 nel 2014 e 3 nel 2015), durante le quali ha proceduto a un riesame articolo per articolo della legge in vigore. Il lavoro è stato svolto nel corso di due letture, cui ha fatto seguito l'elaborazione di una proposta di nuovo testo nel quale le varie disposizioni sono state riordinate secondo una sistematica che differisce, in parte, da quella adottata nell'attuale legge.

Parallelamente al lavoro di rilettura dei singoli articoli, la Commissione speciale si è interrogata sui tempi e sulle modalità di evasione degli atti parlamentari che il Gran Consiglio le aveva demandato¹. Mentre ha ritenuto di poterne evadere alcuni nell'ambito

¹ V. il Capitolo III del presente rapporto.

del corrente esercizio di revisione della LGC, la Commissione ha considerato che altri atti parlamentari, sia per l'importanza e la delicatezza delle tematiche affrontate, sia per il carattere controverso delle proposte formulate, richiedono approfondimenti tali da dover essere svolti in separata sede, verosimilmente da parte del Gran Consiglio di nuova elezione. Ciò è il caso, in particolare, delle diverse proposte che mirano a introdurre significativi cambiamenti all'attuale sistema delle commissioni parlamentari, comprese quelle tendenti all'istituzione di nuove commissioni permanenti. Va invece da sé che la creazione di nuove Commissioni speciali non richiede alcuna modifica della LGC (v. al riguardo l'art. 25 del disegno di nuova legge, che riprende testualmente l'art. 24 in vigore).

Il 25 novembre 2014, la Commissione speciale ha trasmesso una prima bozza di nuova legge al Consiglio di Stato, invitandolo a presentare eventuali osservazioni e proposte entro il 16 gennaio 2015. La comunicazione al Consiglio di Stato comprendeva anche una nota nella quale s'illustravano brevemente i contenuti e le ragioni delle principali modifiche prospettate. Contemporaneamente, la Commissione speciale ha inoltrato la bozza all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, sollecitando le reazioni dei Gruppi parlamentari entro il medesimo termine.

Nel corso di tre sedute svoltesi nei mesi di gennaio e febbraio 2015, la Commissione ha esaminato le osservazioni e proposte pervenute nel frattempo dal Consiglio di Stato e dai Gruppi parlamentari, apportando alcune modifiche al progetto iniziale. Il 2 febbraio 2015, ha inoltre sentito una delegazione del Consiglio di Stato, composta dal Presidente Manuele Bertoli, dal Consigliere di Stato Norman Gobbi, dal Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella e dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti.

Con il presente rapporto, la Commissione speciale sottopone all'approvazione del Gran Consiglio un disegno di nuova Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC). A prescindere dall'esito di future riflessioni di ordine più generale sul ruolo e suoi compiti del Parlamento, la Commissione è convinta che il nuovo testo di legge potrà apportare un reale contributo al buon funzionamento del legislativo, recando puntuali miglioramenti su diversi fronti e offrendo al Gran Consiglio di nuova elezione uno strumento di lavoro di più facile consultazione e comprensione rispetto alla legge attuale.

II. PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI NUOVA LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO

A. Una nuova sistematica

La Commissione speciale ha proceduto a un riordino sistematico degli articoli, con lo scopo di facilitare la leggibilità e, pertanto, la fruibilità del testo di legge.

1. Struttura del disegno di nuova legge

Gli articoli sono stati raggruppati all'interno di **sedici Titoli** nei quali vengono successivamente affrontati i seguenti aspetti:

- i compiti del Gran Consiglio (rimando alla Costituzione e alla legge) e l'oggetto della presente legge (Titolo I);
- la costituzione del Gran Consiglio di nuova elezione (Titolo II);

- la struttura organica del Gran Consiglio (Titolo III);
- i diritti e i doveri dei deputati (Titolo IV);
- i rapporti del Gran Consiglio con il Consiglio di Stato (Titolo V);
- i compiti del Gran Consiglio – la funzione legislativa in senso lato; l'alta vigilanza; l'esame di petizioni, domande di grazia e ricorsi; le elezioni ed eventuali destituzioni (Titolo VI a IX);
- gli strumenti a disposizione dei singoli deputati (Titolo X);
- l'organizzazione delle sedute del Gran Consiglio (Titolo XI);
- le modalità con cui il Gran Consiglio delibera e decide (Titolo XII);
- le risorse e i mezzi a disposizione del Gran Consiglio – Servizi del Gran Consiglio; documentazione; finanziamento e indennità (Titoli XIII a XV);
- disposizioni finali e abrogative.

2. Corrispondenze

Per facilitare il confronto tra gli articoli del disegno di legge e quelli in vigore, nel testo allegato al presente rapporto sono indicati tra parentesi quadre, accanto al numero dei singoli articoli, la/le disposizioni corrispondente/i della legge attuale. Va da sé che queste indicazioni saranno omesse nel disegno di legge destinato alla pubblicazione sul Foglio ufficiale e sul Bollettino ufficiale delle leggi.

B. Panoramica delle modifiche

1. Finalità perseguite

Alcune delle modifiche proposte dalla Commissione speciale sono volte a elucidare aspetti poco chiari o a dissipare delle ambiguità nella normativa vigente. Con altre modifiche si auspica di apportare dei miglioramenti al funzionamento del Gran Consiglio, sia nel plenum che nelle commissioni parlamentari. Alcune modifiche mirano a conferire maggiore autonomia amministrativa e organizzativa ai Servizi del Gran Consiglio, con l'intento di salvaguardare, anche sul piano operativo, la necessaria indipendenza del potere legislativo nei confronti dell'esecutivo.

2. Esposizione sintetica dei principali cambiamenti

2.1 Titolo Primo - Disposizioni generali

Per completezza e per maggiore chiarezza espositiva, si propone **d'introdurre un nuovo Titolo** comprendente due articoli.

L'**art. 1** contiene un rimando generico alla Costituzione e alla legge per quanto riguarda i compiti del Gran Consiglio. L'**art. 2** ha invece per scopo di definire l'oggetto della presente legge, la quale disciplina, in particolare, l'organizzazione e la procedura del Gran Consiglio, i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio nonché i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario.

2.2 Titolo II - Costituzione del Gran Consiglio

Le disposizioni del **Titolo II** corrispondono, salvo modifiche minori, agli articoli della vigente legge.

Negli **art. 9 lett. e) e 10**, si è ritenuto opportuno riconoscere espressamente lo statuto di “commissione speciale” alla Commissione incaricata dell'esame di eventuali ricorsi contro le elezioni o riguardanti la mancata convalida dell'elezione di un deputato, in modo da consentire l'applicazione a detta Commissione dell'art. 25 per quanto attiene, in particolare, alla determinazione del numero di membri. La formulazione dell'**art. 9 lett. e)** è inoltre stata semplificata, senza tuttavia introdurre cambiamenti sostanziali rispetto alla norma in vigore.

Anche la formulazione dell'**art. 11** è stata ritoccata così da evitare il termine “idoneità”, che è parso a taluni poco rispettoso della persona sulla quale vengono compiuti gli accertamenti circa l'assenza d'impedimenti all'assunzione della carica di deputato. Riguardo al cpv. 2 dell'art. 11, che riprende il testo vigente, la Commissione speciale tiene a ribadire che “[l]a sostituzione di un deputato deve poter avvenire nel minor tempo possibile” e che “[n]on vi sono inconvenienti a che il Gran Consiglio prenda atto di una dimissione e immediatamente dopo accolga il nuovo deputato”².

2.3 Titolo III - Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi

Gli articoli che formano il **Titolo III** corrispondono anch'essi, per l'essenziale, alle norme attuali.

Nell'**art. 16**, relativo alle sedute dell'**Ufficio presidenziale**, si propone di riconoscere, al cpv. 1, la facoltà per un gruppo parlamentare di chiedere la convocazione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il cpv. 2 della medesima disposizione, relativo alla partecipazione del Segretario generale alle sedute dell'Ufficio presidenziale, non fa altro che consacrare una prassi invalsa. Si reputa inoltre opportuno sancire espressamente nella legge la consolidata prassi secondo cui le sedute dell'Ufficio presidenziale non sono pubbliche (art. **16 cpv. 3**).

Per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio presidenziale, vale la pena precisare che il progetto di preventivo del Gran Consiglio la cui elaborazione compete all'Ufficio presidenziale si riferisce anche ai Servizi del Gran Consiglio (**art. 17 cpv. 5 lett. a)**). Si ritiene altresì opportuno riservare espressamente, all'**art. 17 cpv. 6**, le competenze conferite all'Ufficio presidenziale da altre disposizioni della presente legge o, se del caso, da altre leggi³.

Il capitolo riguardante le **Commissioni parlamentari** riprende le regole vigenti, con alcuni ritocchi minori. Come sopra ricordato, la Commissione speciale ha infatti ritenuto che non ci fossero i presupposti per affrontare, nell'ambito della presente revisione, la tematica relativa a un'eventuale riforma del sistema delle Commissioni.

² Osservazioni già contenute nel rapporto 14 maggio 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio concernente un disegno di nuova legge sul Gran Consiglio, p. 2, commento all'art. 9.

³ V., in particolare, le disposizioni della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (art. 3 a 7) che affidano all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio determinati compiti relativi alla gestione dei concorsi per cariche nella magistratura.

L'**art. 22**, concernente la Commissione della gestione e delle finanze, è stato completato con una menzione, alla lett. e), del ruolo di alta vigilanza in materia amministrativa affidatole dalla legge. Si è rinunciato a esplicitare la facoltà per quella Commissione di organizzarsi in sottocommissioni per l'esercizio dell'alta vigilanza, ritenuto da un lato che si tratta di aspetti squisitamente organizzativi, e d'altro lato che la possibilità di formare delle sottocommissioni è già prevista all'**art. 28**.

All'**art. 23**, riguardante i compiti della Commissione della legislazione, è stato omesso, nella lett. b), il riferimento all'elaborazione di domande d'iniziativa presentate in forma generica, tenuto conto della proposta di affidare in ogni caso al Consiglio di Stato l'elaborazione delle iniziative parlamentari generiche (v. commento agli art. 101 e 103).

All'**art. 29 cpv. 5** si propone di non più limitare alle Commissioni di controllo, bensì di estendere alle Commissioni in generale, la facoltà di chiedere all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sospensione, in vista di una sostituzione, di un membro che impedisce di fatto il buon funzionamento della Commissione.

All'**art. 31 cpv. 3** si suggerisce di precisare che l'ordine del giorno delle riunioni commissionali è fissato dal Presidente della Commissione.

L'**art. 32 cpv. 1** prevede che le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti. Si tratta di una riformulazione dell'attuale art. 30 cpv. 1, volta a precisare, da un lato, che le discussioni e i rapporti commissionali devono riguardare oggetti di competenza della Commissione interessata e, d'altro lato, che su un determinato oggetto possono essere presentati più rapporti commissionali (a seconda dei casi, un rapporto di maggioranza e uno o più rapporti di minoranza).

All'**art. 33**, concernente i mezzi delle Commissioni, è stato omesso il riferimento all'obbligo di collaborare che incombe all'amministrazione cantonale nei confronti delle Commissioni, ritenuto che quest'obbligo è ora sancito all'**art. 60 cpv. 4**.

Come per l'Ufficio presidenziale (v. art. 16 cpv. 3), con l'**art. 34** si reputa opportuno sancire espressamente nella legge la consolidata prassi secondo cui le sedute delle commissioni parlamentari non sono pubbliche.

Le disposizioni del Capitolo relativo alla **Commissione parlamentare d'inchiesta** corrispondono a quelle all'attuale legge, riservato un aggiustamento riguardante l'**art. 39** sulla costituzione della Commissione d'inchiesta. Al riguardo, la Commissione speciale considera opportuno prevedere nella legge che il decreto istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta definisca anche il finanziamento della stessa. Un'aggiunta in tal senso figura nel cpv. 2 dell'**art. 39**, la cui redazione è peraltro stata snellita.

Per quanto riguarda, infine, l'**art. 47** si propone, oltre all'inserimento di una marginale più esplicita ("costituzione e modalità di lavoro"), d'indicare espressamente in un nuovo cpv. 3 che gli **intergruppi** non hanno diritto a indennità; ciò che corrisponde del resto all'attuale prassi. È opportuno precisare che il termine "indennità" copre anche i rimborsi spese, i quali non vengono concessi per le riunioni di intergruppi.

2.4 Titolo IV - Diritti e i doveri dei deputati

Si propone di modificare la disposizione concernente la **dichiarazione delle relazioni d'interessi (art. 48)** prevedendo, al cpv. 2, che le modifiche devono essere notificate dal singolo deputato ai Servizi del Gran Consiglio non appena si verificano ("immediatamente") e non solo all'inizio di ogni anno civile come prevede la norma attuale.

La Commissione speciale propone inoltre dei cambiamenti di un certo rilievo per quanto attiene alla regolamentazione della **collisione d'interessi (art. 50)**. Dopo attenta riflessione e con piena consapevolezza dell'importanza e della sensibilità del tema, si suggerisce di modificare le norme pertinenti su due fronti: precisando, da un lato, che non vi è obbligo di astensione nell'esame e nell'adozione di disegni di legge (cpv. 5); e prevedendo nel contempo che l'obbligo di astensione risultante dall'esistenza di un conflitto d'interessi si estende non soltanto al voto ma anche alla preparazione e alla discussione dell'oggetto, sia nelle Commissioni sia nel plenum del Parlamento (cpv. 1 e 6)⁴. In quest'ottica, quando è toccato da un conflitto d'interessi, il deputato è tenuto a lasciare la sala prima della discussione e del voto (cpv. 7). Al fine di snellire le procedure e consentire nello stesso tempo lo svolgimento degli approfondimenti necessari, anche nel rispetto di eventuali esigenze di confidenzialità, si reputa preferibile prevedere che non sia più il plenum del Gran Consiglio, bensì l'Ufficio presidenziale, a dirimere eventuali contestazioni relative all'esistenza di un conflitto d'interessi in uno specifico caso (cpv. 8).

Riguardo all'**art. 51 sull'immunità parlamentare**, che riprende testualmente l'attuale art. 62, si reputa opportuno precisare nel presente rapporto che la "maggioranza assoluta" necessaria per togliere l'immunità a un deputato equivale alla maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 146 cpv. 3.

Per quel che concerne i **provvedimenti d'ordine**, si propone, con l'**art. 52 cpv. 4**, di modificare leggermente il tenore dell'attuale art. 63 cpv. 4 in modo da consentire al Presidente di decidere se l'esclusione di un deputato con privazione della relativa indennità si estende a una "seduta" parlamentare ai sensi dell'art. 112 (attuale art. 44) o soltanto a una riunione nel corso di quella seduta. Si reputa infatti appropriato prevedere che la durata dell'espulsione possa essere stabilita dal Presidente, entro i limiti indicati, in funzione della gravità del comportamento assunto dal deputato. L'espulsione dai lavori commissionali sarebbe comunque limitata alla riunione in corso.

Vista la particolare natura dei provvedimenti d'ordine, si propone d'indicare che, in caso di opposizione da parte del deputato interessato, il Gran Consiglio è chiamato a pronunciarsi *immediatamente* senza discussione (**art. 52 cpv. 5**). A mente della Commissione speciale, il termine "reclamo" che figura nell'attuale art. 63 cpv. 5 comporta un'imprecisione e andrebbe quindi sostituito con il termine "opposizione". Trattasi infatti di una reazione immediata con la quale l'interessato "sfida" il Presidente chiedendo una determinazione, seduta stante, da parte del plenum del Gran Consiglio. Se fosse invece riconosciuta al deputato una vera e propria facoltà di ricorso contro il provvedimento d'ordine, si porrebbe il problema dell'eventuale sospensione della sanzione durante la fase ricorsuale, ciò che nella maggior parte dei casi finirebbe col privare di qualunque efficacia il provvedimento adottato.

In merito a un'altra questione, si ritiene opportuno precisare nella legge un punto già consacrato da una consolidata prassi, e recentemente confermato dal Tribunale federale⁵, ossia il fatto che il **diritto di accesso ai documenti commissionali e dell'Ufficio presidenziale** è riservato, rispettivamente, ai membri della Commissione in questione o di detto Ufficio (vedi **art. 53 cpv. 2 e 3**). È nondimeno importante chiarire che queste

⁴ Con questa soluzione, l'attuale art. 60 relativo alla "dichiarazione" ("I deputati che hanno un interesse personale e diretto in un oggetto sono tenuti a segnalarlo quando si esprimono in una seduta commissionale o del Gran Consiglio.") non ha più ragione d'essere; la Commissione speciale ne propone pertanto la soppressione.

⁵ Matteo Pronzini c. Gran Consiglio del Canton Ticino, sentenza del Tribunale federale del 17 ottobre 2014.

disposizioni non intendono impedire ai membri di una Commissione di fornire ai loro Gruppi parlamentari informazioni sul contenuto e sugli orientamenti delle discussioni commissionali (senza tuttavia consegnare o esibire verbali commissionali o documenti di lavoro interni alla Commissione).

2.5 Titolo V - Rapporti con il Consiglio di Stato

Le disposizioni del **Titolo V** non sono state mutate, a parte l'inserimento in questo titolo dell'articolo concernente l'audizione commissionale di un Consigliere di Stato (nuovo **art. 61**, corrispondente all'attuale art. 143) e l'aggiunta, all'**art. 60**, di un cpv. 4 relativo all'obbligo, che incombe ai servizi dell'amministrazione cantonale, di collaborare con le Commissioni (elemento già contenuto nell'art. 31 cpv. 1 in vigore).

2.6 Titolo VI - Leggi, decreti, concordati e regolamenti

Titolo VII - Alta vigilanza

Titolo VIII - Petizioni, diritto di grazia e ricorsi

Gli articoli dei **Titoli VI, VII e VIII** sono state ripresi con cambiamenti minori o di tipo redazionale.

Si propone di indicare che la Commissione designata per l'esame di un progetto di **concordato** può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni intercantonali (**art. 66 cpv. 3**).

Al cpv. 1 dell'**art. 78** concernente l'**alta vigilanza in materia amministrativa**, si propone di non richiedere la presentazione, da parte della Commissione della gestione e delle finanze, di un rapporto annuale sull'alta vigilanza da discutere unitamente al consuntivo. Nella prassi, infatti, un simile rapporto non viene allestito, ritenuto che nel rapporto sul consuntivo vengono spesso selezionati specifici ambiti ai quali è riservato un maggiore approfondimento. Al cpv. 3, è stato omesso il riferimento al Servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione, il quale non è mai stato istituito, consacrando nel medesimo tempo la prassi attuale secondo cui, nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia amministrativa, la Commissione della gestione e delle finanze si avvale del Controllo cantonale delle finanze.

Per quanto riguarda i **ricorsi**, si propone di introdurre, per maggiore chiarezza, due disposizioni aventi rispettivamente per oggetto i ricorsi diretti al Gran Consiglio (**art. 86**) e i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio (**art. 87**).

Per i secondi, è opportuno specificare che essi vanno immediatamente trasmessi, da chi ne riceve l'intimazione (generalmente i Servizi del Gran Consiglio o il Consiglio di Stato, a seconda dei casi), all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (**art. 87 cpv. 1**), ritenuto che spetterà poi al Presidente informarne il Gran Consiglio (*idem*). Per motivi pratici legati al rispetto dei termini per l'inoltro degli allegati nell'ambito delle procedure ricorsuali, appare preferibile prevedere che sia l'Ufficio presidenziale (e non il plenum del Gran Consiglio su proposta dell'Ufficio presidenziale, come sancisce l'attuale art. 113) a decidere, se del caso, che il Gran Consiglio non debba essere rappresentato dal Consiglio di Stato (**art. 87**).

cpv. 2). La Commissione speciale ha ritenuto importante sottolineare nell'articolo di legge che la trasmissione del ricorso all'Ufficio presidenziale deve avvenire immediatamente, anche per consentire l'eventuale adozione di una soluzione alternativa al Consiglio di Stato per la rappresentanza del Gran Consiglio ai fini processuali. Una soluzione alternativa potrebbe apparire preferibile, ad esempio, nel caso in cui fossero sorte delle divergenze d'opinione tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato in merito all'opportunità o alla legalità della decisione o dell'atto del Gran Consiglio che è divenuto oggetto di un ricorso. In simili casi, spetterà all'Ufficio presidenziale decidere a chi affidare l'elaborazione delle osservazioni sul ricorso (risposta ed eventuale duplica).

2.7 Titolo IX - Elezioni e destituzioni

Nel **Titolo IX** si propongono una serie di modifiche, alcune delle quali assumono una certa rilevanza.

Per quanto riguarda le **elezioni**, vengono formulate le seguenti proposte.

Sulle **modalità di elezione**, si suggerisce di abbandonare le elezioni tacite, prevedendo che ogni elezione si svolga sempre e comunque mediante il voto, indipendentemente dal numero dei candidati rispetto a quello dei posti vacanti (**art. 88 cpv. 1**). Ciò darebbe anche parziale evasione a un atto parlamentare pendente davanti alla Commissione della legislazione⁶.

Si ritiene inoltre utile apportare nella legge una precisazione riguardante la **maggioranza richiesta al primo scrutinio**: all'art. **88 cpv. 2** è stata pertanto inserita l'indicazione secondo cui, per il computo dei presenti, fa stato il numero di schede rientrate; soluzione che corrisponde a una ben consolidata prassi.

Per quanto riguarda le **proposte di candidati** alle elezioni di competenza del Gran Consiglio, si reputa preferibile attribuire all'Ufficio presidenziale – e non più, almeno teoricamente, a qualsiasi deputato – la facoltà e la responsabilità di proporre i candidati al plenum, riservati naturalmente i casi in cui la legge dispone diversamente⁷ (**art. 89 cpv. 1**). Una simile modifica non farebbe altro che adattare la norma alla prassi abituale, la quale non corrisponde affatto a quanto indicato all'art. 115 del testo in vigore. Rimarrebbero comunque riservate, come nella vigente legge, le disposizioni speciali concernenti l'elezione dei magistrati (**art. 89 cpv. 2**), le quali figurano nella Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)⁸.

Si considera inoltre giustificato allineare le **regole sulla validità delle schede** con quelle previste nella Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) (**art. 91**)⁹.

⁶ Si tratta dell'iniziativa parlamentare generica 23.09.2008 di E. Mellini "Modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (introduzione dell'obbligo della votazione in Gran Consiglio per la nomina dei magistrati e fissare la soglia minima da raggiungere per l'elezione)". Dopo un'attenta valutazione, la Commissione speciale non ha invece ritenuto opportuno fissare una soglia minima anche per il secondo turno nel caso in cui il numero dei candidati non superi quello dei posti vacanti.

⁷ A mo' di esempio, le relative leggi prevedono che la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione di determinati enti pubblici debba avvenire su proposta del Consiglio di Stato.

⁸ V., in particolare, gli art. 2 a 7b.

⁹ La formulazione del nuovo art. 91 è basata su quella che figura nel progetto di messaggio del Consiglio di Stato sulla revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici, trasmesso per consultazione ai partiti nel mese di giugno 2014.

Per quel che concerne le **destituzioni**, il tenore delle disposizioni in materia (**art. 92-96**) tiene conto delle modifiche, già approvate dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014¹⁰ sulla scorta del messaggio n. 6983 del Consiglio di Stato, volte ad attuare la modifica della Costituzione cantonale del 9 febbraio 2014 con la quale è stata introdotta la facoltà per il Gran Consiglio di destituire un suo membro che sia stato condannato in via definitiva per un crimine o un delitto contrario alla dignità della carica. La disposizione riguardante la verifica delle condizioni di destituzione è inoltre stata leggermente ritoccata nella sua formulazione (**art. 94 cpv. 1**), senza tuttavia introdurre alcun cambiamento di sostanza.

2.8 Titolo X - Strumenti parlamentari

Le disposizioni del **Titolo X** corrispondono per molti versi a quelle già in vigore. Si segnalano tuttavia i seguenti punti.

Nel cpv. 3 dell'**art. 98** è stata soppressa l'indicazione secondo cui le **risposte alle interrogazioni** sono incluse nei verbali delle sedute del Gran Consiglio. Infatti, né le interrogazioni né le relative risposte fanno parte della discussione parlamentare. Va comunque sottolineato che questi documenti sono accessibili sul sito del Parlamento.

Per quanto riguarda l'**interpellanza**, si considera utile precisare, all'**art. 97 cpv. 5**, che la facoltà per il Consiglio di Stato di rispondere per iscritto a un'interpellanza (invece che oralmente in aula) è subordinata al consenso dell'interpellante; in tal caso, la risposta verrà distribuita in aula ai deputati presenti. Nella medesima disposizione si reputa opportuno riconoscere espressamente l'eventualità che un'interpellanza, sempre con il consenso del suo autore, venga trasformata in interrogazione, come è del resto già avvenuto a diverse riprese.

All'**art. 99 cpv. 2** si propone di riconoscere a un deputato la facoltà di riprendere un'interpellanza o un'interrogazione formulata a suo tempo da un deputato ora non più membro del Gran Consiglio; facoltà già prevista, nella legge in vigore, per le iniziative e le mozioni.

La Commissione speciale propone di modificare parzialmente la regolamentazione delle **iniziative parlamentari generiche**, sopprimendo la possibilità di far capo a una Commissione parlamentare per la loro elaborazione (**art. 101 e 103**). Si constata infatti che la redazione di un testo conforme richiede un lavoro di tipo tecnico, sovente delicato e complesso, per il quale il Parlamento non appare adeguatamente preparato, e presuppone inoltre una conoscenza approfondita della materia da regolamentare, conoscenza di cui dispongono normalmente i funzionari del Dipartimento interessato. Ciò precisato, al fine di accelerare i tempi – non sempre brevi – di evasione delle iniziative generiche, si suggeriscono degli aggiustamenti riguardo ai termini di presentazione del rapporto commissionale, rispettivamente del rapporto del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il rapporto commissionale sul principio dell'iniziativa generica, si propone di accorciare il termine per la sua presentazione da 6 a 3 mesi (art. 103, cpv. 2), essendo comunque precisato che, prima di riferire al Gran Consiglio, la Commissione dovrà “sentire” il Consiglio di Stato. In funzione delle circostanze, ciò potrà avvenire mediante uno scambio di lettere o un'audizione, ritenuto che di regola non appare opportuno sollecitare la

¹⁰ V. FU 102-2013/2014 del 23 dicembre 2014, pp. 10774-10775.

presentazione di un messaggio prima ancora di sapere se il Parlamento accoglierà il principio dell'iniziativa. Riguardo al termine di presentazione del rapporto del Consiglio di Stato contenente l'elaborazione di un'iniziativa generica, si reputa opportuno ridurlo da 1 anno a 6 mesi dal momento dell'accettazione dell'iniziativa da parte del Gran Consiglio (art. 103 cpv. 4). Si propone infine di prevedere espressamente nella legge che la decisione finale del Gran Consiglio in merito a un'iniziativa generica (compresa, se del caso, l'approvazione di un progetto elaborato sulla base dell'iniziativa) deve intervenire, come nel caso di un'iniziativa elaborata, entro 18 mesi dalla presentazione dell'iniziativa (art. 103 cpv. 5).

Per quanto concerne la **mozione**, si propone di semplificare la formulazione dell'attuale art. 101 cpv. 1, ritenuta ambigua e forse anche eccessivamente debole. Nel nuovo **art. 105 cpv. 1**, la mozione è definita come "la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale", e non più "*di esaminare l'opportunità di prendere*" tale provvedimento. Va comunque precisato, a scanso di equivoci, che una mozione può divenire vincolante per il Consiglio di Stato soltanto qualora venga approvata dal Gran Consiglio e fatte salve le "competenze costituzionali" (v. **art. 105 cpv. 4**, che riprende l'attuale art. 101 cpv. 5). Si suggerisce inoltre di non più consacrare nella legge la facoltà per il mozionante di sviluppare oralmente la mozione; facoltà prevista all'art. 101 cpv. 2 in vigore, ma di cui non viene fatto uso.

L'**art. 106** riguarda l'**esercizio dei diritti d'iniziativa e di referendum cantonali**. La sua formulazione è basata su quella dell'attuale art. 102, con alcuni aggiustamenti. Oltre a rendere più esplicita la marginale, si è provveduto a togliere, nel cpv. 1, il riferimento ai diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, giacché la Costituzione federale del 1999 non riconosce più tali diritti ai Cantoni. Si reputa inoltre preferibile rinunciare, in questa sede, alla denominazione di "risoluzione", e ciò al fine di evitare inutili confusioni sia da parte delle autorità federali nella trattazione degli atti ad esse inoltrati dal Cantone, sia rispetto alla "risoluzione generale" disciplinata all'art. 111. Si osserva inoltre che, non di rado, una proposta d'iniziativa cantonale è firmata da più capigruppo. In simili casi, non sarebbe giustificato permettere soltanto al primo firmatario di svolgere un intervento orale per motivare la proposta; si è pertanto modificato la redazione della seconda parte del cpv. 2, rendendola più generale.

L'**art. 107** conferma la regola secondo cui il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione del Gran Consiglio. A questo proposito, si è rinunciato a riprendere il contenuto dell'attuale art. 100 cpv. 2, che riconosce a un altro deputato la facoltà di fare propria la proposta abbandonata allo stadio procedurale in cui si trova al momento del ritiro. A giudizio della Commissione speciale, riconoscere a un altro deputato una simile facoltà appare poco rispettoso della volontà dell'autore dell'atto parlamentare. Rimane comunque riservata la facoltà per ogni deputato di presentare *ab initio* un atto parlamentare dal contenuto simile o identico.

All'**art. 108** è stata mantenuta la regola secondo cui il primo firmatario di un'iniziativa o una mozione è considerato come unico proponente ai fini procedurali. Si è tuttavia omesso il riferimento alla "proposta di risoluzione", contenuto nell'attuale art. 103, al fine di tener conto dell'ipotesi – non inverosimile – che un atto di cui all'art. 106 o 111 possa essere il risultato di un accordo tra capigruppo; in tal caso, non sembrerebbe adeguato considerare uno di essi come unico proponente.

La formulazione dell'**art. 109** sul diritto del firmatario di un atto parlamentare di essere sentito dalla Commissione competente è stata ritoccata in modo da rendere chiaro che la perdita di tale diritto può risultare soltanto da una rinuncia da parte dell'interessato e non dal semplice fatto che questi, non necessariamente cognito della programmazione dei lavori commissionali, non ne abbia tempestivamente richiesto l'esercizio.

L'**art. 111** costituisce, infine, una riformulazione dell'attuale art. 108 sul "Messaggio al Paese". Rinunciando a tale denominazione, ritenuta inopportuna, la nuova formulazione fa riferimento a **"un messaggio nella forma della risoluzione generale"**, precisando altresì che esso può essere indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità. Dopo riflessione, la Commissione speciale ha inoltre considerato preferibile riconoscere collettivamente all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, piuttosto che individualmente al Presidente "sentiti i capigruppo", la facoltà di proporre al plenum l'adozione di un atto di questa natura, destinato a consentire al Parlamento di reagire a situazioni di particolare rilievo o gravità.

2.9. Titolo XI - Organizzazione delle sedute

In relazione con l'**art. 112** riguardante la definizione del **concetto di "seduta"** del Gran Consiglio, la Commissione speciale si è chinata sull'iniziativa elaborata 05.11.2012 dei deputati Nadia Ghisolfi e Claudio Franscella "Modifica dell'art. 44 della LGC: Per ridurre le spese di trasferta dei deputati", con la quale si suggerisce di prevedere che le riunioni costitutive di una seduta parlamentare "si svolgono di regola sull'arco di giornate intere e consecutive". Su questo punto, alcuni commissari si sono dichiarati favorevoli, per vari motivi sia di tipo professionale che familiare, al mantenimento delle attuali mezze giornate di seduta. È anche stato fatto notare che, opportunamente, la disposizione in parola non regola la questione né in un senso né nell'altro, rinunciando a includere simili dettagli nella legge. Si propone pertanto di non dare seguito a questa iniziativa, perlomeno nella misura in cui essa tende all'adozione di una modifica di legge.

L'**art. 115** sui **termini di convocazione** è stato ritoccato per tener conto del fatto che, ai deputati che vi hanno acconsentito, la trasmissione degli avvisi di convocazione non avviene più mediante spedizione postale, bensì per posta elettronica (si indica pertanto che gli avvisi devono essere "trasmessi" anziché "spediti").

Al cpv. 1 dell'**art. 116** riguardante l'**ordine del giorno** si è rinunciato all'indicazione secondo cui le trattande devono essere elencate "secondo priorità". La Commissione speciale constata, al riguardo, che nell'allestimento dell'ordine del giorno si tiene conto non soltanto dell'"importanza" relativa delle trattande, ma anche della disponibilità dei relatori e dei singoli Consiglieri di Stato a presenziare alle sedute parlamentari. Si propone inoltre di modificare il cpv. 3 dell'art. 116 facendo riferimento alla forma di deliberazione "stabilita dall'UP" (sia al momento dell'allestimento dell'ordine del giorno sia, come avviene di frequente, mediante una successiva decisione – anche adottata immediatamente prima dell'inizio della seduta – che modifica la forma di deliberazione inizialmente prevista per un determinato oggetto); contestualmente, si reputa opportuno rinunciare al termine di 3 giorni stabilito nel cpv. 3 dell'attuale art. 48. L'art. 116 è infine stato completato con l'aggiunta di un cpv. 4 nel quale si propone di sancire la facoltà per il Gran Consiglio di deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno, sia su proposta dell'Ufficio presidenziale, sia su proposta di un gruppo parlamentare qualora venga votata l'urgenza.

Sul tema della **presenza dei deputati alle sedute**, si propone lo stralcio del cpv. 3 dell'attuale art. 50, secondo cui "[s]e un deputato abbandona definitivamente l'aula nel corso della seduta senza darne giustificati motivi al Presidente, questi ne fa stralciare il nome dalla lista": non si reputa infatti adeguato conservare nella legge una norma che, di fatto, non viene applicata. D'altro canto, si ritiene opportuno sancire espressamente nella legge – a conferma della prassi esistente – che ritardi e partenze anticipate dei deputati in occasione delle sedute parlamentari possono comportare decurtazioni delle indennità secondo le modalità stabilite dall'Ufficio presidenziale (**art. 118 cpv. 4**).

All'**art. 119** relativo al **numero legale** è stato aggiunto un secondo capoverso al fine di precisare che è competenza del Presidente del Gran Consiglio verificare in ogni momento la presenza in aula del numero legale. La Commissione speciale è del parere che basti questa indicazione, senza dover disciplinare nella legge le modalità con cui il Presidente potrà effettuare tale verifica. Si è quindi rinunciato a riprendere l'attuale art. 52 che menziona, a tal fine, il ricorso all'appello nominale.

All'**art. 120** concernente le **deliberazioni annuali sui bilanci e sulla gestione** è stato omesso il riferimento alla discussione sulle linee direttive e sul piano finanziario, giacché questi strumenti non vengono discussi ogni anno bensì in occasione dell'esame del bilancio preventivo dell'anno successivo a quello delle elezioni cantonali. Negli anni seguenti vengono invece discussi dal Gran Consiglio gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario. Si propone di dedicare una specifica disposizione alla **discussione sulle linee direttive e il piano finanziario** (nuovo **art. 121**).

In relazione con l'introduzione di quest'ultimo articolo, la Commissione speciale ha esaminato l'iniziativa parlamentare elaborata 27.06.2012 del deputato Sergio Morisoli e cof. per una modifica dell'art. 53 della LGC (deliberazioni sui bilanci e sulla gestione), la quale propone di enunciare il principio secondo cui il Gran Consiglio *decide*, entro la fine di dicembre dell'anno delle elezioni cantonali, le linee direttive e il piano finanziario. Sul contenuto della proposta sono stati sollevati dubbi da parte di diversi commissari. È stato in particolare rilevato che il Consiglio di Stato, essendo eletto dal popolo, non è sottoposto alla fiducia del Parlamento. A prescindere da queste considerazioni, la Commissione osserva che gli art. 120 e 121 sono da intendersi come basati sul diritto vigente e non come attributivi di competenze al Gran Consiglio. In realtà, l'iniziativa del deputato Morisoli va a toccare l'art. 4 lett. c) della Legge sulla pianificazione cantonale, secondo il quale il Gran Consiglio "discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l'esecuzione, in sede di preventivo." Si rammenta inoltre che, giusta l'art. 70 lett. a) Cost. TI, la pianificazione dell'attività del Cantone e la realizzazione dei programmi competono al Consiglio di Stato. Fatte queste premesse, la Commissione speciale ritiene di non poter dar seguito all'iniziativa in parola nell'ambito della revisione della LGC.

Riguardo all'**art. 124** concernente il **mantenimento dell'ordine** in occasione delle sedute parlamentari, la Commissione speciale, senza proporre in quest'ambito sostanziali modifiche di legge, tiene a sottolineare la necessità di approfondire, anche da un profilo normativo, la questione dei compiti e delle prerogative dell'attuale Servizio d'ordine.

All'**art. 125** riguardante la **tribuna della stampa** si propongono le seguenti modifiche:

- affidare alla Cancelleria dello Stato, e non ai Servizi del Gran Consiglio, la competenza di rilasciare le autorizzazioni per l'accesso a quella tribuna (cpv. 2), ritenuto che il rilascio degli accrediti ai giornalisti ai fini dell'accesso a Palazzo è gestito dalla Cancelleria dello Stato. Essa deve comunque tener conto delle indicazioni dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e del Segretario generale per quel che concerne la copertura mediatica dell'attività parlamentare;

- inserire, al cpv. 3, un riferimento alle riprese “multimediali” invece che “televisive e radiofoniche”.

Infine, all'**art. 126** si ritiene opportuno riconoscere anche il ruolo che è chiamato a svolgere regolarmente il Segretario generale del Gran Consiglio nella tenuta dei **contatti con i mezzi d'informazione**.

2.10 Titolo XII - Deliberazioni del Gran Consiglio

Rispetto al **Titolo XII** si segnalano, in particolare, i seguenti cambiamenti.

Il cpv. 1 dell'**art. 127** sull'**ordine d'intervento** è stato leggermente riformulato per tener conto del fatto che il criterio dell'ordine d'iscrizione vale soltanto fra deputati che chiedono la parola a titolo personale.

Per quanto attiene al **diritto di parola** e alla **durata degli interventi**, si propone di sancire, come regola generale, che un intervento non deve eccedere la durata di 5 minuti (**art. 128 cpv. 1**); regola da applicarsi anche all'autore di un'iniziativa o di una mozione. Le disposizioni contrarie cui è fatto riferimento in questo articolo si trovano, per l'essenziale, nel capitolo 2 del Titolo XII, relativo alle “forme di deliberazione”.

Al fine di contenere gli abusi – purtroppo frequenti – nel ricorso alle **dichiarazioni di voto**, si reputa opportuno ridurre la durata massima delle stesse da 2 minuti a 1 minuto (**art. 128 cpv. 7**). In seno alla Commissione speciale sono state svolte delle riflessioni sui possibili modi con cui arginare tali abusi. Ci si è chiesti, in particolare, se non convenisse introdurre dei paletti di tipo sostanziale, oltre alle limitazioni di durata, affinando se del caso il concetto stesso di dichiarazione di voto. Si è così pensato all'eventualità di limitare la facoltà di formulare una dichiarazione di voto a specifici casi in cui, in assenza di tale dichiarazione, il voto del singolo deputato potrebbe rimanere incompreso o essere male interpretato. Sono stati ad esempio menzionati la spiegazione di un cambiamento d'opinione, lo scioglimento di una riserva o l'indicazione delle ragioni di un voto diverso da quello annunciato dal portavoce del proprio gruppo parlamentare. Tutto sommato, la Commissione ha però ritenuto che la soluzione più efficace sia quella di agire in modo ancor più incisivo sulla durata delle dichiarazioni di voto, prevedendo un tempo massimo di 1 minuto.

L'**art. 130 cpv. 2** ricorda che la **forma di deliberazione** su un oggetto viene proposta dalla Commissione interessata per poi essere stabilita dall'Ufficio presidenziale.

In seno all'**art. 132**, relativo al **dibattito organizzato**, non è stato ripreso il cpv. 3 dell'attuale art. 69b, secondo cui “[s]i procede a un dibattito organizzato in particolare per quello d'entrata in materia”. Infatti, tale enunciazione non corrisponde alla prassi, giacché la discussione d'entrata in materia su un determinato oggetto si svolge secondo la forma di deliberazione che è stata stabilita per quell'oggetto.

All'**art. 135 cpv. 2** si propone di riconoscere all'Ufficio presidenziale la facoltà di decidere che il Gran Consiglio possa deliberare su un oggetto prescindendo dall'esame commissionale, senza che debba essere votata l'urgenza.

Per quel che riguarda gli **emendamenti**, nel nuovo art. **136 cpv. 1** viene precisato, a scanso di equivoci, che un emendamento può essere proposto da un deputato o dal Consiglio di Stato. Si è anche ritenuto di ritoccare la definizione di “emendamento” indicando che esso consiste in una proposta tendente a modificare “il progetto in discussione” (piuttosto che “la proposta principale” cui fa riferimento, con una certa

ridondanza, l'attuale art. 74 cpv. 1). Si propone inoltre di anticipare alle ore 12:00 del primo giorno della seduta parlamentare (invece che "al più tardi all'inizio della seduta", come prevede la legge in vigore) il termine per la presentazione di eventuali proposte di emendamento; ciò consentirebbe, in particolare, all'Ufficio presidenziale e ai gruppi parlamentari di prendere conoscenza delle proposte di emendamento prima dell'inizio della seduta, in modo da poterne valutare sia la ricevibilità che il merito (v. **art. 136 cpv. 2**). Inoltre, nei casi in cui è richiesta la presentazione di eventuali emendamenti 3 giorni prima dell'inizio della seduta, si reputa opportuno sancire che gli stessi debbano essere trasmessi alla Commissione competente e "ai deputati" (v. **art. 136 cpv. 4**), piuttosto che "ai gruppi" come recita l'attuale art. 74 cpv. 2.

L'**art. 137** relativo alla **proposta d'ordine** è stato completato, nel suo cpv. 1, con un riferimento all'ipotesi di una richiesta di rinvio di un oggetto all'Ufficio presidenziale. Pur non essendo espressamente contemplata nella legge in vigore, tale ipotesi riveste una sicura pertinenza in determinate occasioni, come nel caso di nomine o elezioni sulle quali l'Ufficio presidenziale abbia presentato un rapporto al Gran Consiglio.

Tenuto conto delle soluzioni delineatesi nella prassi, appare inoltre opportuno colmare alcune lacune e ambiguità dell'attuale legge per quanto attiene alle **fasi del processo di deliberazione in Gran Consiglio**.

In particolare, si è ritenuto di dover esplicitare, all'**art. 138**, i casi per i quali non è previsto il **voto di entrata in materia** nonché precisare l'**ordine e le modalità di votazione** in presenza di più rapporti commissionali.

Nell'**art. 139** sono stati omessi due capoversi – presenti nell'attuale art. 89 – che appaiono difficilmente conciliabili con la limitazione temporale posta alla facoltà di presentare degli emendamenti (art. 136 cpv. 2 e 4).

Si ritiene inoltre preferibile non più riconoscere alla Commissione che ha elaborato il progetto la facoltà di chiedere al plenum che la votazione sul complesso venga rinviata a una seduta successiva (v. l'art. 91 della legge vigente), ritenuto che rimarrebbe comunque preservata la facoltà per il singolo deputato di proporre il rinvio dell'oggetto a una commissione giusta l'**art. 137** (art. 75 dell'attuale legge).

Per quanto riguarda la **seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo**, prevista per il caso il cui il Consiglio di Stato non abbia dato la propria adesione al testo adottato dal Gran Consiglio in prima lettura, la formulazione dell'art. **143 cpv. 2** è stata modificata, rispetto a quella dell'attuale art. 94, al fine di riconoscere la possibilità di affidare a "una commissione", e non necessariamente alla "Commissione di redazione", il compito di svolgere le opportune verifiche prima del voto sul complesso. Tale modifica appare giustificata dal momento che la Commissione di redazione non è una Commissione permanente e che il Gran Consiglio non procede praticamente mai alla sua costituzione. Si reputa inoltre opportuno precisare, al cpv. 3 della medesima disposizione, che la decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva, nel senso che pone un termine alle deliberazioni del Gran Consiglio sull'oggetto.

Riguardo agli articoli sulle **votazioni** non si propongono particolari cambiamenti. La questione della ripetizione di una votazione in caso di parità è stata comunque oggetto di riflessione in seno alla Commissione speciale. Tutto sommato, si è optato per il mantenimento della soluzione oggi in vigore, ossia la ripetizione della votazione durante la seduta successiva (ciò che equivale, in altre parole, alla successiva "tornata" parlamentare – v. l'art. 112), essendo però precisato che la votazione va ripetuta, senza discussione, *all'inizio* di tale seduta (art. **144 cpv. 2**).

Su un altro punto, si è rinunciato all'indicazione, superflua e potenzialmente fuorviante, secondo cui un deputato non è obbligato a giustificare la propria astensione dal voto (v. l'attuale art. 73): infatti, un deputato non è nemmeno tenuto a giustificare un voto positivo o negativo.

La Commissione speciale propone inoltre di non dar seguito all'iniziativa parlamentare elaborata 06.11.2006 del deputato Alessandro Torriani, ripresa dal deputato Attilio Bignasca per il Gruppo LEGA, con la quale si propone che venga richiesto il voto affermativo di almeno due terzi dei votanti per l'adozione delle "decisioni che riguardano i diritti politici dei cittadini". Oltre alle potenziali difficoltà nel definire quali siano esattamente tali decisioni, la Commissione speciale ritiene che non vi siano i presupposti per riservare ad esse un trattamento diverso rispetto a tutte le altre decisioni di competenza del Gran Consiglio.

2.11 Titolo XIII - Servizi del Gran Consiglio

La Commissione speciale reputa necessario conferire **maggiore autonomia ai Servizi del Gran Consiglio**, sopprimendo la loro attribuzione amministrativa alla Cancelleria dello Stato e indicando che essi dipendono direttamente dall'Ufficio presidenziale (**art. 148 cpv. 2**). L'indipendenza dei Servizi del Gran Consiglio nei confronti della Cancelleria dello Stato (organo di Stato maggiore del potere esecutivo) è data, in particolare, in tutti i Cantoni romandi nonché in altri Cantoni come Berna, Basilea, Zurigo e Argovia; e ciò, del resto, anche in Cantoni nei quali i Servizi del Gran Consiglio comprendono un numero di funzionari sensibilmente inferiore a quello di cui dispongono i Servizi del nostro Parlamento. Nel corso della procedura di consultazione, diversi Gruppi parlamentari hanno espresso il loro appoggio a questo orientamento, che nemmeno il Consiglio di Stato ha contestato. Ciò va a piena garanzia della separazione dei poteri, ma anche di una maggiore immediatezza e fluidità nei rapporti tra i Servizi del Gran Consiglio e i servizi centrali dell'amministrazione cantonale, certamente vantaggiosa per il buon funzionamento del Parlamento.

Infatti, oltre alla sua chiara valenza istituzionale, questo cambiamento mira a snellire le procedure amministrative, consentendo al Segretario generale del Gran Consiglio di far capo direttamente, per conto dell'Ufficio presidenziale da cui dipende e senza passare dal Cancelliere dello Stato, ai Servizi centrali dell'amministrazione cantonale, segnatamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del Gran Consiglio (**art. 149 cpv. 2**). Sono naturalmente fatte salve le competenze decisionali che si propone di attribuire all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio riguardo alla nomina dei funzionari del Gran Consiglio e al loro rapporto d'impiego (*infra*, **art. 153**).

Per quanto concerne la **descrizione delle principali componenti dei Servizi del Gran Consiglio**, la lista di cui all'art. 148 cpv. 1 è stata ritoccata al fine di menzionare espressamente le funzioni esistenti di redattore dei verbali del Gran Consiglio (attraverso il riferimento ai "segretari di commissione e redattori") e di responsabile della gestione amministrativa. Quest'ultima funzione, che è già ricoperta, da lungo tempo, da un funzionario dei Servizi del Gran Consiglio, risulta essenziale per assicurare una rapida ed efficace gestione degli affari correnti del Parlamento e dei flussi d'informazione. Si tratta di una funzione che, per mansioni, responsabilità e impegno richiesto, non può essere paragonata alle normali attività di segretariato amministrativo. Nella lista del cpv. 1 è stato omissso il riferimento al Servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione, il quale, pur essendo previsto dall'attuale legge (v. art. 164), non è mai stato istituito. È anche stato

omesso il generico riferimento al “servizio di documentazione”, che riguarda in realtà il Centro di legislazione e di documentazione citato all'art. 165 vigente: si ritiene sufficiente un riferimento a detto Centro al cpv. 4 dell'art. 53.

Nell'**art. 149** è stato incluso un cpv. 3 che stabilisce che il Segretario generale del Gran Consiglio organizza la propria supplenza. Su questo punto è interessante constatare che alcuni Cantoni – fra i quali Ginevra, Vaud e Friburgo – hanno ufficialmente istituito la figura del Vice segretario generale, chiamato a sostituire il Segretario generale in caso di assenza e a coadiuvarlo nella direzione e nella gestione dei Servizi del Parlamento. Nell'ambito della presente revisione, e dopo riflessione, si è rinunciato a consacrare nella legge la figura del Vice segretario generale, preferendo lasciare al Segretario generale il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire un'adeguata supplenza in funzione delle necessità. Rimangono inoltre riservate, al riguardo, le competenze dell'Ufficio presidenziale giusta l'art. 17 cpv. 5 della presente legge.

All'**art. 152**, che disciplina la **collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l'amministrazione cantonale e con terzi**, si propone di modificare leggermente il cpv. 2 in modo da riconoscere ai Servizi del Gran Consiglio la facoltà di richiedere, quando il loro mandato lo esige, informazioni non soltanto tecniche e giuridiche ma anche generali, e di indirizzare tali richieste non solo ai Dipartimenti e ai loro servizi, ma anche i servizi che dipendono direttamente dal collegio governativo.

La Commissione speciale propone infine dei cambiamenti nelle disposizioni relative ai **rapporti di servizio dei funzionari del Gran Consiglio**.

Per quanto riguarda la **nomina del Segretario generale del Gran Consiglio**, si ritiene opportuno mantenere la regola secondo cui essa viene effettuata dal Gran Consiglio su proposta dell'Ufficio presidenziale (**art. 153 cpv. 1**, che riprende l'attuale art. 168 cpv. 1). Si propone tuttavia di completare la disposizione in parola mediante un rinvio all'art. 88 per quanto attiene alle modalità di decisione da parte del Gran Consiglio. Poiché, nella nuova formulazione di quest'ultimo articolo, si prevede l'abbandono delle nomine tacite, in casi futuri il plenum del Gran Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi sulla nomina del Segretario generale anche qualora l'Ufficio presidenziale ritenesse – come gli è senz'altro consentito dalla legge – di proporre al Parlamento un'unica persona.

Per quel che concerne invece gli **altri funzionari del Gran Consiglio**, si propone di attribuire la competenza di nomina all'Ufficio presidenziale (**art. 153 cpv. 2**), contrariamente a quanto prevede l'attuale art. 168 cpv. 2 secondo cui la nomina spetta al Consiglio di Stato su proposta dell'Ufficio presidenziale. Con questo cambiamento, all'Ufficio presidenziale verrebbe anche attribuita, di riflesso, la competenza di adottare le decisioni riguardanti il rapporto d'impiego dei funzionari del Gran Consiglio, nonché la conduzione dei procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti (**art. 153 cpv. 3**). Il secondo periodo del cpv. 3 precisa tuttavia che, a tal fine, l'Ufficio presidenziale potrà avvalersi della collaborazione dell'amministrazione cantonale. Ne consegue che l'attribuzione delle competenze di nomina all'Ufficio presidenziale non produrrebbe cambiamenti significativi sull'assegnazione e sulla ripartizione dei compiti relativi alla gestione del personale. Infatti, nella misura in cui l'Ufficio presidenziale deciderà di avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'amministrazione cantonale, essi continueranno a offrire, come oggi, le loro prestazioni al Gran Consiglio e ai suoi Servizi: il loro interlocutore diretto sarebbe però il Segretario generale del Gran Consiglio, in rappresentanza del Parlamento dal quale è stato nominato, e non il Cancelliere dello Stato che dipende dal potere esecutivo. In ultima analisi, però, all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio spetterebbero le competenze che attualmente detiene il Consiglio di Stato per

quanto riguarda la nomina dei funzionari del Gran Consiglio e la gestione del loro rapporto d'impiego.

Il cpv. 3 è applicabile anche al Segretario generale del Gran Consiglio, riservata tuttavia la competenza del plenum per quanto attiene alle decisioni relative alla disdetta del suo rapporto d'impiego (**153 cpv. 4**).

L'attribuzione delle competenze di nomina all'Ufficio presidenziale consentirebbe di garantire la necessaria indipendenza del potere legislativo anche per quanto attiene alla scelta dei funzionari alle sue dirette dipendenze. La Commissione speciale tiene del resto a segnalare che l'attribuzione all'Ufficio presidenziale di queste competenze è anche stata suggerita dal Consiglio di Stato nella fase di consultazione. Procedendo in tal senso, s'intende adottare nei confronti del potere legislativo la soluzione recentemente introdotta per i funzionari del potere giudiziario. Infatti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, la nomina dei propri dipendenti è stata attribuita al Tribunale di appello, al Ministero pubblico e alle altre Magistrature permanenti con la riforma della LORD del 17 aprile 2012 (art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2), e questa competenza ha tratto seco tutte le competenze che la LORD affida all'autorità di nomina, con facoltà per la magistratura di avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni (art. 17a).

2.12 Titolo XIV - Documentazione e verbali del Gran Consiglio

Nel **Titolo XIV** si suggeriscono delle modifiche di carattere minore o prevalentemente tecnico.

L'**art. 154**, ora intitolato "**Gestione dei documenti e della corrispondenza**", è basato sul testo dell'attuale disposizione recante lo stesso numero, di cui si è tuttavia cercato di migliorare e semplificare la formulazione, sopprimendo anche alcune ripetizioni.

Nell'**art. 155**, relativo ai **verbali delle sedute del Gran Consiglio**, è stata modificata la formulazione del cappello introduttivo del cpv. 1 per tener conto del fatto che il Segretario generale, al quale compete la responsabilità della tenuta dei verbali, non li redige di persona. Inoltre, la lettera g) del medesimo capoverso non fa più menzione delle interrogazioni, le quali non sono oggetto di dibattito parlamentare. Il loro testo è facilmente accessibile sul sito del Parlamento.

La formulazione dell'**art. 156**, riguardante la pubblicazione dei verbali nonché eventuali reclami o rettifiche, è stata modificata, nei cpv. 1 e 2, per adeguarla all'evoluzione dei mezzi di comunicazione e, nel medesimo tempo, per render conto della prassi, già seguita, secondo la quale i verbali delle singole sedute di Gran Consiglio vengono trasmessi ai deputati, e successivamente messi a disposizione sul sito del Parlamento, senza necessariamente attendere la compilazione di un intero volume della collezione dei verbali. La formulazione del cpv. 4 è stata oggetto di alcuni ritocchi linguistici. Il cpv. 5 della disposizione vigente non è stato ripreso giacché, con la trasmissione elettronica ai deputati delle bozze dei verbali prima ancora della compilazione e della stampa del volume cartaceo, eventuali rettifiche possono essere integrate direttamente nel supporto informatico e, se del caso, nelle bozze per la stampa.

La formulazione del cpv. 2 dell'**art. 157** è stata modificata, adattando da un lato la terminologia alle evoluzioni tecnologiche, e prevedendo d'altro lato la consegna, dopo cinque anni, della registrazione delle sedute del Gran Consiglio all'Archivio di Stato

(invece di limitarsi a consentirne la cancellazione dopo tre anni, come fa l'attuale art. 157 cpv. 2).

Per quanto riguarda l'**accesso alla documentazione del Gran Consiglio**, disciplinato all'**art. 158**, si propone di riservare espressamente, in un secondo periodo del cpv. 1, le disposizioni riguardanti i verbali e la documentazione delle Commissioni parlamentari e dell'Ufficio presidenziale (art. 53 cpv. 2 e 3). L'attuale cpv. 2 riprende, in sostanza, il contenuto del cpv. 4 dell'attuale disposizione, con tuttavia un riferimento più generale alle norme che tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati. Le disposizioni relative all'accesso alla documentazione da parte di terzi sono state modificate per tener conto della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT). Al riguardo, il cpv. 3 dell'art. 158 proposto si limita a indicare che terzi possono richiedere l'accesso a documenti ufficiali conformemente alla LIT e che le domande di accesso devono essere inoltrate all'Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione interessata. Il riferimento ai "giustificati motivi", che figura al cpv. 2 della disposizione in vigore, è stato omesso. Infatti, in virtù della LIT, cui sono assoggettati il Gran Consiglio, i suoi organi e i suoi Servizi (art. 1, 2 cpv. 1 lett. a), il diritto di terzi di accedere a documenti ufficiali (art. 9 segg. LIT) non può dipendere dall'esistenza di giustificati motivi, poiché il richiedente non deve comprovare particolari interessi né sostanziare la propria domanda (messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009, n. 2 all'art. 9). Giova precisare che il cpv. 3 è stato formulato in modo da riconoscere a una Commissione la competenza di pronunciarsi su una richiesta di accesso concernente un suo documento, e ciò in ragione del principio secondo cui ogni organo ha la facoltà di disporre della propria documentazione. Considerato altresì che, sempre in virtù della LIT, il rifiuto dell'accesso non può essere liquidato con una decisione definitiva del Gran Consiglio (cfr. art. 17 segg. LIT; sentenza 1C_226/2014 del 17 ottobre 2014, consid. 3.4), la quale potrebbe del resto anche risultare incompatibile con la garanzia della via giudiziaria, la Commissione speciale propone lo stralcio del cpv. 3 dell'attuale art. 158. Le procedure in caso di contestazione di una decisione relativa a una richiesta di accesso da parte di terzi sono disciplinate dalla LIT.

2.13 Titolo XV - Finanziamento del Gran Consiglio e dei gruppi parlamentari; indennità ai deputati

La Commissione speciale ha ritenuto di confermare, nel **Titolo XV**, le vigenti modalità di finanziamento del Gran Consiglio e dei gruppi parlamentari nonché le regole riguardanti la corresponsione delle indennità ai deputati.

L'unica modifica riguarda l'**art. 160**, nel quale si reputa opportuno precisare – a conferma di quanto già avviene nella prassi – che il progetto di preventivo la cui elaborazione compete all'Ufficio presidenziale riguarda anche i Servizi del Gran Consiglio.

La Commissione propone al Gran Consiglio di non dare alcun seguito all'iniziativa parlamentare elaborata di Matteo Pronzini del 04.06.2012 "Modifica degli art. 170 e 171 della LGC (Capitolo 3 - Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati)", con la quale si chiede l'abolizione dei contributi ai gruppi parlamentari e della corresponsione delle indennità ai deputati per le sedute di gruppo. Si suggerisce inoltre di riservare la stessa sorte all'iniziativa parlamentare generica 25.11.2013, presentata dal medesimo deputato, con la quale si chiede invece, in sostanza, d'introdurre nella LGC una norma che subordini la corresponsione ai deputati delle indennità per le sedute dei rispettivi gruppi parlamentari alla trasmissione ai Servizi

del Gran Consiglio, e alla successiva diffusione sul sito internet del Parlamento e a tutti i deputati, delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute dei gruppi parlamentari. A giudizio della Commissione speciale, tali proposte sono da ritenersi eccessive, considerato in particolare che già ora il versamento delle indennità per le sedute di gruppo è subordinato all'inoltro, ai Servizi del Gran Consiglio, delle liste di presenza firmate dai singoli partecipanti a ciascuna seduta.

III. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI

A. Oggetti demandati alla Commissione speciale

Si rammenta che, oltre allo specifico compito di elaborare un progetto di nuova LGC, alla Commissione speciale è stato demandato l'esame dei seguenti atti parlamentari:

- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Denti F. e cof. - 27.11.2012
Modifica art. 20 e 23a della LGC (Costituzione di una Commissione permanente della sanità e della sicurezza sociale);
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, O. Del Don x UDC - 27.05.2013
Modifica degli art. 20 e 23a della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: istituzione di una "Commissione permanente dell'educazione, della cultura e della scienza";
- *Iniziativa parlamentare generica*, Kandemir Bordoli P., Galusero G. e cof. - 18.06.2013
Istituzione di una Commissione speciale della Giustizia;
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Ghisolfi N. e Franscella C. - 05.11.2012
Modifica dell'art. 44 della LGC "Per ridurre le spese di trasferta dei deputati";
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Morisoli S. e cof. - 27.06.2012
Modifica dell'art. 53 della LGC (deliberazioni sui bilanci e sulla gestione);
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Alessandro Torriani - 06.11.2006,
Modifica dell'art. 70 cvp. 1 della LGC;
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Mellini E.N. e cof. - 24.09.2013
Modifica dell'art. 88 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (introduzione nell'articolo della votazione eventuale)
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Guerra M., Morisoli S. e cof. x Intergruppo parlamentare promozione economica - 25.09.2012
Modifica della LGC "Velocizzare i tempi di evasione degli atti parlamentari"
- *Iniziativa parlamentare elaborata*, Pronzini M. x MPS - 04.06.2012
Modifica degli art. 170 e 171 della LGC (Capitolo 3 - Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati)
- *Iniziativa parlamentare generica*, Pronzini M. - 25.11.2013
Modifica della LGC.

Il Gran Consiglio ha pure demandato alla Commissione speciale la petizione 11.11.2013 del Movimento Lega degli indignati (Peter Walder e Donatello Poggi). È opportuno rilevare che detta petizione, sollecitando una riduzione del numero dei deputati al Gran Consiglio e, conseguentemente, del numero dei membri delle Commissioni parlamentari, solleva

una questione che va a toccare in profondità la struttura e il funzionamento del Gran Consiglio. Al di là di questo aspetto, la petizione chiede in realtà una modifica dell'art. 57 cpv. 1 Cost. TI, per cui la Commissione speciale non ha ritenuto di doverla evadere nell'ambito della presente revisione della LGC.

Alla Commissione speciale è stata inoltre demandata la petizione 03.06.2012 di Giorgio Ghiringhelli "STOP al finanziamento pubblico dei partiti". Anche questa petizione rimane pendente, giacché la Commissione non ha ritenuto di doverla evadere nel presente ambito.

B. Atti parlamentari da ritenersi evasi

Come spiegato nell'introduzione al presente rapporto, la Commissione ha ritenuto di non poter evadere, nel presente esercizio di revisione, le iniziative che riguardano possibili modifiche, anche sostanziali, del sistema delle commissioni parlamentari e del loro funzionamento.

La Commissione propone invece al Gran Consiglio di considerare evase, con l'adozione della nuova LGC, le seguenti iniziative:

- *Iniziativa parlamentare elaborata, Torriani A.* (ripresa da Bignasca A. x il Gruppo LEGA) - 06.11.2006,
Modifica dell'art. 70 cpv. 1 della LGC;
- *Iniziativa parlamentare elaborata, Pronzini M. x MPS* - 04.06.2012
Modifica degli art. 170 e 171 della LGC (Capitolo 3 - Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati);
- *Iniziativa parlamentare elaborata, Morisoli S. e cof.* - 27.06.2012
Modifica dell'art. 53 della LGC (deliberazioni sui bilanci e sulla gestione);
- *Iniziativa parlamentare elaborata, Ghisolfi N. e Franscella C.* - 05.11.2012
Modifica dell'art. 44 della LGC "Per ridurre le spese di trasferta dei deputati";
- *Iniziativa parlamentare elaborata, Mellini E.N. e cof.* - 24.09.2013
Modifica dell'art. 88 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (introduzione nell'articolo della votazione eventuale) con gli aggiustamenti apportati agli articoli relativi alle procedure di deliberazione;
- *Iniziativa parlamentare generica, Pronzini M.* - 25.11.2013
Modifica della LGC.

Rimane invece in sospeso l'iniziativa parlamentare elaborata 25.09.2013 di Michele Guerra, Sergio Morisoli e cof. (per l'intergruppo parlamentare promozione economica) "Modifica della LGC: Velocizzare i tempi di evasione degli atti parlamentari", con la quale si chiede, da un lato, la trasmissione automatica di una mozione a una commissione parlamentare qualora il Consiglio di Stato non presenti un messaggio entro 6 mesi e, d'altro lato, la discussione diretta di un'iniziativa elaborata in Parlamento qualora la Commissione incaricata non presenti un rapporto entro un termine di 18 mesi.

IV. CONCLUSIONI

A prescindere dagli approfondimenti che potranno essere svolti in un prossimo futuro riguardo ad alcune tematiche di ordine generale relative al ruolo e ai compiti del nostro Parlamento – compresa la questione, assai delicata e controversa, di un'eventuale riforma del sistema delle Commissioni parlamentari – , la Commissione speciale reputa senz'altro utile offrire già ora ai deputati che andranno a costituire il Gran Consiglio nella prossima legislatura, nonché a tutti gli altri potenziali utenti, un testo di legge più fruibile dal profilo della sistematica, della chiarezza espositiva e dell'attualità delle disposizioni in esso contenute. Si è pure colto l'occasione per precisare diversi punti e colmare delle lacune, specie per quanto attiene alle procedure di deliberazione, introducendo anche alcune novità volte a migliorare il funzionamento del Parlamento – plenum e Commissioni – e dei suoi Servizi.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Commissione speciale invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di nuova legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), nonché le contestuali modifiche della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, allegati al presente rapporto.

Per la Commissione speciale revisione LGC

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Corti - Delcò Petralli - Giudici -
Mellini - Paparelli

Disegno di

LEGGE

Sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino,

visti gli art. 51 a 64 della Costituzione cantonale,

visto il rapporto 11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Compiti del Gran Consiglio

Art. 1 Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.

Oggetto della presente legge

Art. 2 La presente legge disciplina in particolare:

- a) l'organizzazione e la procedura del Gran Consiglio;
- b) i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio;
- c) i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario.

TITOLO II COSTITUZIONE DEL GRAN CONSIGLIO

Capitolo 1

Seduta costitutiva e verifica dei poteri

Convocazione e verifica dei poteri

Art. 3 [Art. 1] Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri.

Ufficio di verifica

1. Costituzione

Art. 4 [Art. 2] ¹Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell'elezione, il deputato più anziano, convocato dal Segretario generale del Gran Consiglio e con la sua assistenza, costituisce l'Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto dei seggi.

²Dopo l'assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono ripartiti nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste.

³L'anzianità, ai sensi della presente legge, è stabilita secondo l'età dei deputati.

2. Competenze

Art. 5 [Art. 3] L'Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta dei verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento. Esso controlla segnatamente:

- a) il calcolo dei quozienti;
- b) la ripartizione dei seggi;
- c) la proclamazione degli eletti;
- d) l'elenco dei subentranti;
- e) le incompatibilità con la carica e l'esercizio del diritto di opzione.

Seduta costitutiva

1. Verifica dei poteri

Art. 6 [Art. 4] ¹La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.

²L'Ufficio di verifica riferisce sulle sue operazioni e il Gran Consiglio decide, riservato l'esito di eventuali ricorsi contro le elezioni.

2. Numero legale

Art. 7 [Art. 5] Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata.

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

e alle leggi

Art. 8 [Art. 6] I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Presidente, firmando il relativo attestato.

4. Costituzione dei gruppi, dell'Ufficio presidenziale, degli scrutatori e delle Commissioni

Art. 9 [Art. 7] Dopo la dichiarazione di fedeltà si procede:

- a) alla costituzione dei gruppi parlamentari;
- b) alla nomina dell'Ufficio presidenziale che entra immediatamente in funzione;
- c) alla nomina di uno scrutatore per ogni gruppo;
- d) alla designazione delle Commissioni;
- e) alla designazione, se del caso, della Commissione speciale per l'esame di eventuali ricorsi contro le elezioni o riguardanti la mancata convalida dell'elezione di un deputato.

Decisione sui ricorsi

Art. 10 [Art. 8] ¹La Commissione speciale di cui all'art. 9 lett. e) è convocata per la prima volta dal Presidente del Gran Consiglio. Essa presenta il suo rapporto al più tardi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di ricorso.

²Il Gran Consiglio decide sui ricorsi dopo esame del rapporto della Commissione e delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Sostituzione di un deputato

Art. 11 [Art. 9] ¹Se un seggio diventa vacante, l'Ufficio presidenziale accerta che non ci siano impedimenti all'assunzione della carica da parte del subentrante e lo invita, se del caso, a esercitare il diritto di opzione.

²Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto.

Capitolo 2 Gruppi parlamentari

Definizione e costituzione

Art. 12 [Art. 10] ¹I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista, salvo per quanto disposto dall'art. 13.

²Un gruppo deve essere costituito da almeno 5 membri.

³Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.

⁴Un gruppo può essere costituito solo nella seduta costitutiva.

Liste con meno di 5 eletti

Art. 13 [Art. 11] ¹I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell'art. 12 con il consenso di quest'ultimo.

²L'adesione è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista.

³L'adesione deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva.

⁴L'adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo.

TITOLO III UFFICIO PRESIDENZIALE, COMMISSIONI E INTERGRUPPI

Capitolo 1 Ufficio presidenziale

Composizione

Art. 14 [Art. 12] ¹L'Ufficio presidenziale è nominato ogni anno dal Gran Consiglio nella prima seduta del mese di maggio. Esso si compone:

- a) di un Presidente;
- b) di un primo e un secondo vicepresidente;
- c) dei capigruppo o dei vicecapigruppo in casi di assenza del titolare.

²Il Presidente e i vicepresidenti non sono rieleggibili alla stessa carica nella medesima legislatura.

Ripartizione tra i gruppi

Art. 15 [Art. 13] Nell'avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.

Sedute

Art. 16 [Art. 14] ¹Il Presidente convoca l'Ufficio presidenziale quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio come pure su richiesta di almeno un gruppo parlamentare.

²Il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'Ufficio presidenziale.

³Le sedute dell'Ufficio presidenziale non sono pubbliche.

Compiti

Art. 17 [Art. 15; 160 (160 cpv. 3 non ripreso)] ¹L'Ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni e ne dirige l'amministrazione.

²Riceve le proposte dei deputati inerenti al funzionamento del Gran Consiglio.

³Elabora il programma annuale dei lavori del Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato.

⁴Elabora l'ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.

⁵Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione e sull'amministrazione finanziaria dei suoi Servizi. In particolare, l'Ufficio presidenziale è competente per:

- a) l'elaborazione del progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi;
- b) tutti gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio e dei Servizi del Gran Consiglio che non sono riservati o delegati ad altri organi.

⁶Svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge.

Presidente

Art. 18 [Art. 16] Il Presidente dirige l'attività del Gran Consiglio, vigilando sull'osservanza della legge e dell'ordine delle sedute.

Vicepresidenti

Art. 19 [Art. 17] ¹Il primo vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo vicepresidente.

²In caso di impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, presiede il più anziano dei deputati presenti.

Scrutatori

Art. 20 [Art. 18] ¹Secondo necessità l'Ufficio presidenziale si avvale della collaborazione di scrutatori, uno per ogni gruppo, eletti all'inizio della legislatura. Essi sono riproposti o mutati al rinnovo annuale dell'Ufficio presidenziale.

²Gli scrutatori accertano il risultato delle votazioni per appello nominale.

³Nelle votazioni a scrutinio segreto e nelle elezioni essi eseguono lo spoglio delle schede, sotto la vigilanza dell'Ufficio presidenziale.

Capitolo 2

Commissioni parlamentari

Commissioni permanenti

Art. 21 [Art. 20] Nella seduta costitutiva e per l'intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti Commissioni permanenti composte di 17 commissari:

- a) Commissione della gestione e delle finanze;
- b) Commissione della legislazione;
- c) Commissione delle petizioni e dei ricorsi.

Commissione della gestione e delle finanze

Art. 22 [Art. 21] La Commissione della gestione e delle finanze esamina e preavvisa:

- a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
- b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
- c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato;
- d) le proposte concernenti la concessione di crediti o l'emissione di prestiti, quelle relative al bilancio o che, in genere, sono d'importanza finanziaria per lo Stato;
- e) le questioni inerenti all'alta vigilanza in materia amministrativa.

Commissione della legislazione

Art. 23 [Art. 22] La Commissione della legislazione:

- a) esamina e preavvisa i disegni di legge, sia nel loro contenuto, sia nella loro forma, verificandone in particolare la costituzionalità e vigilando sul loro coordinamento;
- b) provvede alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.

Commissione delle petizioni e dei ricorsi

Art. 24 [Art. 23] La Commissione delle petizioni e dei ricorsi esamina e preavvisa:

- a) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;
- b) le domande di naturalizzazione;
- c) le domande di grazia;
- d) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

Commissioni speciali

Art. 25 [Art. 24] ¹Il Gran Consiglio può designare, per l'esame dei messaggi che gli sono trasmessi dal Consiglio di Stato o di altri oggetti, Commissioni speciali, stabilendone il numero dei commissari e definendone i compiti.

²Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi.

³Evaso l'oggetto per l'esame del quale la Commissione speciale è stata costituita, la stessa è automaticamente sciolta.

Commissioni di controllo

Art. 26 [Art. 24] ¹Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi, stabilendone il numero dei commissari e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche.

²Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.

Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione

Art. 27 [Art. 25] ¹La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.

²Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso:

- a) visite regolari ai luoghi di detenzione;
- b) audizione di persone detenute senza la presenza di testimoni;
- c) audizione dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie;
- d) esame dei reclami presentati dalle persone detenute.

³Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore del Dipartimento competente su eventuali irregolarità constatate.

Sottocommissioni

Art. 28 [Art. 26] Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno.

Rappresentanza nelle Commissioni

Art. 29 [Art. 27] ¹I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni Commissione.

²Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni non permanenti un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.

³Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo, e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio.

⁴Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all'Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione.

⁵Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione

sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.

⁶Un deputato non può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione permanente.

Seduta costitutiva

Art. 30 [Art. 28] ¹Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal Segretario generale del Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua designazione.

²La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti.

Ufficio presidenziale delle Commissioni

Art. 31 [Art. 29] ¹La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il programma dei propri lavori.

²Nelle Commissioni permanenti l'avvicendamento delle presidenze avviene come per la presidenza del Gran Consiglio.

³Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente, che fissa l'ordine del giorno.

⁴In caso d'impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più anziano presente.

Compiti delle Commissioni

Art. 32 [Art. 30] ¹Le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti.

²Il Gran Consiglio decide l'attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni in base alle loro competenze. In caso di urgenza, decide il Presidente.

Mezzi delle Commissioni

Art. 33 [Art. 31] ¹Le Commissioni si avvalgono dei Servizi del Gran Consiglio e dell'amministrazione cantonale.

²Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.

Sedute delle Commissioni

Art. 34 [nuovo] Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Votazioni

Art. 35 [Art. 32] ¹Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

²Il Presidente vota per ultimo.

³In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Rapporto commissionale

1. In generale

Art. 36 [Art. 33] ¹La Commissione nomina uno o più relatori.

²I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato dev'essere letto o distribuito in copia ai commissari.

³Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal Presidente.

⁴I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza.

⁵I commissari dissenzienti su taluni punti delle motivazioni o delle conclusioni commissionali possono firmare il rapporto con riserva.

2. Termini di consegna

Art. 37 [Art. 34] ¹Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.

²I Presidenti delle Commissioni devono comunicare al Presidente del Gran Consiglio i motivi di eventuali ritardi.

Norme sussidiarie

Art. 38 [Art. 35] Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme concernenti il funzionamento del Gran Consiglio.

Capitolo 3

Commissione parlamentare d'inchiesta

Costituzione

Art. 39 [Art. 36] ¹Allorché eventi di grande portata istituzionale nel Cantone richiedano uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta.

²Il Gran Consiglio nel decreto istitutivo:

- definisce il mandato, il finanziamento e il numero dei membri (almeno cinque);
- designa i membri;
- designa la presidenza.

Facoltà d'indagine e segreto d'ufficio

Art. 40 [Art. 37] ¹La Commissione parlamentare d'inchiesta ha facoltà d'indagine nei confronti:

- dell'amministrazione cantonale;
- del Consiglio di Stato;
- di ogni e qualsiasi ente o corporazione di diritto pubblico;
- di enti privati che hanno un mandato pubblico, limitatamente a quanto attiene l'esecuzione del mandato.

²Alla Commissione parlamentare d'inchiesta non può essere opposto il segreto d'ufficio, né la stessa vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio.

³La Commissione parlamentare d'inchiesta decide se sussiste preminenza dell'interesse pubblico a suffragio della conoscenza di un fatto nell'assise parlamentare rispetto ad altri interessi di natura pubblica o privata.

⁴I membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d'ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio.

Procedura

Art. 41 [Art. 38] ¹La Commissione parlamentare d'inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori.

²Essa si dota di un regolamento proprio.

³La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione della gestione e delle finanze nell'esercizio dell'alta vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d'inchiesta, interrogare testimoni e chiedere la produzione di documenti.

⁴La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi.

⁵All'assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Obbligo di collaborare

Art. 42 [Art. 39] ¹Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale svizzero.

²Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale svizzero.

Diritti delle persone sentite

Art. 43 [Art. 40] ¹Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti oggetto d'inchiesta, testimone, esperto o altro.

²Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di audizione.

³Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d'inchiesta accerti elementi a suo carico, di esserne informata, nonché di proporre le proprie osservazioni in merito.

⁴La Commissione parlamentare d'inchiesta ha l'obbligo di informare gli interessati del tenore del presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 CPS.

Collaborazione del Consiglio di Stato

Art. 44 [Art. 41] ¹Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta.

²Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri e più in generale dell'amministrazione nonché di pronunciarsi in merito.

³Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a quello commissionale.

Rapporti con altre procedure

Art. 45 [Art. 42] ¹Se è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, le altre Commissioni cessano di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare.

²L'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta non sospende alcuna procedura a carattere civile, amministrativo o penale.

³Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d'inchiesta può decidere di vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.

Rapporto finale

Art. 46 [Art. 43] ¹Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le conseguenti raccomandazioni all'indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di iniziativa di cui alla presente legge.

²Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome influenti ai fini dell'adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa menzione nel rapporto finale.

³Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi rimproveri dev'essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine.

Capitolo 4 Intergruppi

Costituzione e modalità di lavoro

Art. 47 [Art. 19] ¹I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari.

²Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio.

³Gli intergruppi non hanno diritto a indennità.

⁴Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.

⁵Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI DEPUTATI

Registro delle relazioni d'interesse

1. Comunicazione

Art. 48 [Art. 58] ¹Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio:

- a) della sua attività professionale;
- b) della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
- c) delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse;
- d) della sua partecipazione a altri organi istituzionali.

²Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.

³È fatto salvo il segreto professionale.

⁴I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.

2. Vigilanza

Art. 49 [Art. 59] L'Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre a un deputato di far iscrivere una relazione d'interesse nel registro.

Collisione di interessi

Art. 50 [art. 60 e 61] ¹Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d'interessi.

²La collisione d'interessi è presunta se l'oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.

³È parimenti presunta, se l'oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.

⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interesse per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico.

⁵Non vi è obbligo di astensione nell'esame e nell'adozione di disegni di legge.

⁶L'obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.

⁷Il deputato tenuto all'obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.

⁸In caso di contestazione, decide l'Ufficio presidenziale.

Immunità parlamentare

Art. 51 [Art. 62] ¹Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l'autorizzazione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio decide se togliere l'immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell'Ufficio presidenziale. All'interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all'Ufficio presidenziale.

³La decisione di togliere l'immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.

⁴Un deputato può rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare.

Provvedimenti d'ordine

Art. 52 [Art. 63] ¹Il Presidente richiama all'ordine il deputato che abusa dell'immunità parlamentare, in particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla legge.

²Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il documento con il quale viene commesso l'abuso.

³Il Presidente richiama all'ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo ammonisce.

⁴In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione o seduta, privandolo della relativa indennità.

⁵In caso di opposizione da parte dell'interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza discussione.

Diritto alla documentazione

Art. 53 [Art. 64; 165 cpv. 2] ¹Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i dibattiti, riservate le leggi speciali.

²L'accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa.

³L'accesso ai verbali e ai documenti dell'Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell'Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso.

⁴Per le necessità dell'attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e di documentazione.

Segreto d'ufficio

Art. 54 [Art. 65] ¹I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a un procedimento in corso.

²L'autorità che comunica un'informazione o un documento coperto dal segreto d'ufficio lo deve indicare esplicitamente.

Obbligo di denuncia

Art. 55 [Art. 65] Il deputato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto all'Ufficio presidenziale o al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi l'Ufficio presidenziale, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.

TITOLO V

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO

Capitolo 1

Principi generali

Competenze

Art. 56 [Art. 135] ¹L'Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

²I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente.

Capitolo 2

Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio

Messaggi

Art. 57 [Art. 136] ¹Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.

²Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.

³Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.

⁴Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 2 anni.

Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio

Art. 58 [Art. 137] Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio e può intervenire su ogni oggetto.

Presenza di funzionari ai dibattiti

Art. 59 [Art. 138] ¹I funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.

²Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei servizi parlamentari o di esperti o, in accordo con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.

Interventi nei lavori commissionali

Art. 60 [Art. 139] ¹Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente.

²A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori, rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.

³Il Consiglio di Stato o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali.

⁴I servizi dell'amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.

Audizione commissionale

Art. 61 [Art. 143] ¹Nell'ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere all'audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti.

²Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10 giorni prima dell'audizione.

³Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l'audizione può prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall'audizione.

⁴Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto a discussione da parte del plenum, allegando l'eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di Stato.

TITOLO VI

LEGGI, DECRETI, CONCORDATI E REGOLAMENTI

In generale

Art. 62 [Art. 76] ¹Sono di competenza del Gran Consiglio:

- a) la legge;
- b) il decreto legislativo.

²Sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) il regolamento;
- b) il decreto esecutivo.

Legge

Art. 63 [Art. 77] ¹La legge è l'atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale e astratto.

²La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.

³La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della Costituzione cantonale.

Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale

Art. 64 [Art. 77a] ¹La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale spetta al Gran Consiglio.

²Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

Decreto legislativo

Art. 65 [Art. 78] ¹Sono adottati nella forma del decreto legislativo:

- a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto;
- b) gli atti di portata generale o d'importanza finanziaria secondo l'art. 42 della Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto;
- c) gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell'art. 43 della Costituzione cantonale;
- d) gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
- e) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.

²Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.

Concordati

Art. 66 [Art. 81a] ¹Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l'Ufficio presidenziale, dell'apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale.

²La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull'evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all'intenzione del Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio presidenziale.

³La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni intercantionali.

Regolamento

Art. 67 [Art. 79] ¹Il regolamento è l'atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.

²Il regolamento disciplina l'applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa.

Decreto esecutivo

Art. 68 [Art. 80] Il decreto esecutivo è l'atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto, disciplinante questioni particolari.

Modifica di atti

Art. 69 [Art. 81] Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Leggi e decreti legislativi

Art. 70 [Art. 82] ¹Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.

³La competenza di stabilire l'entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

⁴Le modalità particolari relative all'entrata in vigore devono essere disciplinate nell'atto legislativo stesso.

2. Clausola d'urgenza

Art. 71 [Art. 83] ¹Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

²L'atto urgente perde la sua validità dopo 1 anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

3. Decreti legislativi non soggetti a referendum

Art. 72 [Art. 84] ¹I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.

²La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.

³Le modalità particolari relative all'entrata in vigore devono essere disciplinate nell'atto legislativo stesso.

4. Atti emanati dal Consiglio di Stato

Art. 73 [Art. 85] I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra data.

Redazione e firma degli atti

Art. 74 [Art. 86] Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.

TITOLO VII ALTA VIGILANZA

Obbligo costituzionale

Art. 75 [Art. 145] Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali e esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Criteri

Art. 76 [Art. 146] Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:

- a) legalità;
- b) conformità all'ordinamento vigente;
- c) adeguatezza;
- d) efficacia;
- e) economicità.

Limiti

Art. 77 [Art. 147] ¹L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare istruzioni per una singola decisione.

²È escluso il controllo di merito delle singole decisioni giudiziarie e amministrative.

In materia amministrativa

Art. 78 [Art. 148] ¹La Commissione della gestione e delle finanze esercita l'alta vigilanza in materia amministrativa.

²Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.

³La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.

In materia finanziaria

Art. 79 [Art. 149] L'alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.

Diritto d'informazione

Art. 80 [Art. 150] ¹La Commissione della gestione e delle finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall'amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.

²Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all'audizione di persone ad esso subordinate, raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali.

³Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.

⁴Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.

⁵La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d'ufficio e dei dati personali.

Obbligo di informazione

Art. 81 [Art. 151] ¹Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

²Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una Commissione.

³Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima.

⁴Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all'alta vigilanza, limitatamente ad essi.

Parere dell'autorità interessata

Art. 82 [Art. 152] All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

Raccomandazioni all'autorità responsabile

Art. 83 [Art. 153] ¹Nell'ambito dell'alta vigilanza, la Commissione della gestione e delle finanze può rivolgere raccomandazioni all'autorità politicamente responsabile.

²Il Consiglio di Stato informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalla Commissione.

³Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità politicamente responsabile vengono pubblicati, se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

TITOLO VIII PETIZIONI, DIRITTO DI GRAZIA E RICORSI

Petizioni

Art. 84 [Art. 110] ¹Ogni petizione è comunicata dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi.

²La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:

- a) di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o di rinviarla all'esame di una Commissione permanente o speciale;
- b) di non entrare nel merito della petizione e di archivarla;
- c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.

³Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.

⁴Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l'operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta dalla Commissione delle petizioni, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.

Diritto di grazia

Art. 85 [Art. 111] L'esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.

Ricorsi diretti al Gran Consiglio

Art. 86 [Art. 109] I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio

Art. 87 [Art. 112-113] ¹Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il Presidente ne informa il Gran Consiglio.

²A meno che l'Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti.

TITOLO IX ELEZIONI E DESTITUZIONI

Capitolo 1 Elezioni

Modo di elezione, maggioranza richiesta

Art. 88 [Art. 114] ¹Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.

²Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.

³Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.

⁴In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio a una seduta successiva.

⁵Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.

⁶Il sorteggio è eseguito dal Presidente.

Proposte di candidati

Art. 89 [Art. 115] ¹A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran Consiglio dall'Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l'eleggibilità.

²Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l'elezione dei magistrati.

Scrutinio

Art. 90 [Art. 116] ¹I deputati presenti ricevono una scheda recante l'indicazione dell'elezione e il numero dei candidati da eleggere.

²I deputati depongono la scheda nell'urna.

³Il Presidente prende parte all'elezione.

⁴Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio.

⁵Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.

Validità delle schede

Art. 91 [Art. 117] ¹Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.

²Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali;
- b) sono illeggibili;
- c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- d) recano più suffragi per lo stesso candidato;

- e) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
- f) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Capitolo 2

Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

Principio

Art. 92 [Art. 130] La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall'Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.

Inizio della procedura

Art. 93 [Art. 131] ¹Il procuratore pubblico notifica all'Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

²L'Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

³L'Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a comunicarla all'Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.

Verifica delle condizioni

Art. 94 [Art. 132] ¹L'Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all'unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

²In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l'apertura della procedura di destituzione.

³Le decisioni dell'Ufficio presidenziale sono definitive.

Preavviso della Commissione speciale

Art. 95 [Art. 133] ¹Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare un preavviso motivato.

²L'interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.

Decisione del Gran Consiglio

Art. 96 [Art. 134] ¹Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

TITOLO X STRUMENTI PARLAMENTARI

Capitolo 1 Interpellanze e interrogazioni

Interpellanza

Art. 97 [Art. 140; 141] ¹L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.

²L'interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda per un massimo di 5 minuti.

³Il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti, seduta stante o nella seduta successiva.

⁴Se l'interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

⁵Con il consenso dell'interpellante, il Consiglio di Stato può presentare una risposta scritta, distribuita in aula ai deputati presenti, o trasformare l'interpellanza in interrogazione.

⁶L'interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.

⁷Dopo la risposta a un'interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.

Interrogazione

Art. 98 [Art. 142] ¹L'interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.

²L'interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio che la inviano in copia a tutti i deputati.

³Il Consiglio di Stato risponde all'interrogazione per iscritto entro 60 giorni. La risposta scritta è inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.

Procedura

Art. 99 [Art. 144] ¹Se un'interpellanza o un'interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge.

²Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.

³I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.

Capitolo 2 Iniziative, mozioni e risoluzioni

Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale

Art. 100 [Art. 95] ¹La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

²La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare.

Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa

Art. 101 [Art. 96] I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione cantonale e legislativa:

- a) mediante iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo;
- b) mediante iniziativa in forma generica, proponendo l'elaborazione di un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo.

Iniziativa in forma elaborata

Art. 102 [Art. 97] ¹L'iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto.

²L'iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.

⁴Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.

Iniziativa in forma generica

Art. 103 [Art. 98] ¹L'iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.

² L'iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo:

- a) di dare seguito all'iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa;
- b) di non accettare l'iniziativa.

³Se è votata l'urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all'iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).

⁴Il Consiglio di Stato dà seguito all'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa generica entro 6 mesi alla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.

⁵Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.

Controprogetto

Art. 104 [Art. 99] Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a un'iniziativa parlamentare.

Mozione

Art. 105 [Art. 101] ¹La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.

²Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato, che presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.

³Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

⁴Se il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali.

Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali

Art. 106 [Art. 102] ¹I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

²La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.

³Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l'avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.

Ritiro

Art. 107 [100] Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione del Gran Consiglio.

Proponenti

Art. 108 [Art. 103] Se un'iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.

Diritto di essere sentiti

Art. 109 [Art. 104] Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l'oggetto è stato trasmesso, a meno che rinunci a tale diritto.

Stralcio

Art. 110 [Art. 107] ¹Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.

²I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio.

Messaggio alla popolazione e alle autorità

Art. 111 [Art. 108] Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione nel Cantone, l'Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità.

TITOLO XI ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Capitolo 1 In generale

Seduta

Art. 112 [Art. 44] Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni consecutivi.

Convocazione

Art. 113 [Art. 45] ¹Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati.

²La convocazione contiene l'ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio Ufficiale.

Giorni di seduta

Art. 114 [Art. 46] ¹Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.

²L'Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.

Termini di convocazione

Art. 115 [Art. 47] ¹Gli avvisi di convocazione con l'ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai deputati almeno 12 giorni prima della seduta.

²Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran Consiglio può deliberare solo con il voto d'urgenza.

³Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.

Ordine del giorno

Art. 116 [Art. 48] ¹Nell'ordine del giorno devono essere elencati separatamente tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.

²Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.

³Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall'Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di un capogruppo o di almeno cinque deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.

⁴Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno

a) su proposta dell'Ufficio presidenziale;

b) su proposta di un gruppo parlamentare, purché venga votata l'urgenza.

Obbligo di presenza

Art. 117 [Art. 49] ¹Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.

²In caso d'impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi.

³Il deputato assente per tre volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da questi essere ammonito alla prossima seduta.

⁴L'ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato: se questi ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che decide senza discussione.

Liste di presenza

Art. 118 [Art. 50] ¹All'inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell'aula.

²Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale.

³La lista di presenza è ritirata mezz'ora dopo l'inizio della riunione: i deputati che raggiungono la seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite la segreteria.

⁴Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio presidenziale.

Numero legale

Art. 119 [Art. 51] ¹Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

²È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.

Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione

Art. 120 [Art. 53] Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell'anno precedente entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell'anno seguente entro la fine di dicembre, a condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.

Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario

Art. 121 [nuovo] ¹Il Gran Consiglio discute le linee direttive ed il piano finanziario in occasione dell'esame del bilancio preventivo dell'anno successivo a quello delle elezioni cantonali.

²Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione dell'esame dei bilanci preventivi per i successivi anni.

Capitolo 2 **Pubblicità e ordine delle sedute**

Pubblicità delle sedute

Art. 122 [Art. 54] Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Presenza del pubblico

Art. 123 [Art. 55] ¹Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso.

²Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.

Mantenimento dell'ordine

Art. 124 [Art. 56] ¹Il Presidente vigila al mantenimento dell'ordine nell'aula parlamentare, nella sua prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del caso, degli agenti di polizia.

²In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare lo sgombero del pubblico.

³La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine.

⁴Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Tribuna della stampa

Art. 125 [Art. 57] ¹I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.

²L'accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato.

³Le riprese multimediali sono disciplinate dall'Ufficio presidenziale.

Contatti con i mezzi di informazione

Art. 126 [Art. 167] I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse.

TITOLO XII DELIBERAZIONI DEL GRAN CONSIGLIO

Capitolo 1 Interventi

Ordine di intervento

Art. 127 [Art. 66] ¹La parola dev'essere chiesta al Presidente, che l'accorda secondo il seguente ordine: i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di iscrizione, i Consiglieri di Stato, i relatori.

²In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola.

³Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio.

Diritto di parola e durata degli interventi

Art. 128 [Art. 67] ¹Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere 5 minuti.

²Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato può parlare al massimo due volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.

³Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.

⁴Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso.

⁵È sempre permesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale.

⁶È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

⁷Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.

Modalità dell'intervento

Art. 129 [Art. 68] ¹L'oratore deve attenersi all'argomento in discussione e astenersi da manifeste ripetizioni.

²In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all'ordine. Se il deputato non vi dà seguito, il Presidente gli toglie la parola.

Capitolo 2 Forme di deliberazione

Forme previste

Art. 130 [Art. 69] ¹Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:

- dibattito libero;
- dibattito organizzato;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.

²La forma di deliberazione, stabilita dall'Ufficio presidenziale su proposta della Commissione interessata, è indicata nell'ordine del giorno.

Dibattito libero

Art. 131 [Art. 69a] Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:

- 5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- 20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;
- 15 minuti per i relatori;
- 30 minuti per i Consiglieri di Stato.

Dibattito organizzato

Art. 132 [Art. 69b] ¹Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall'Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.

²I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.

Dibattito ridotto

Art. 133 [Art. 69c] ¹Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.

²Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.

Procedura scritta

Art. 134 [Art. 69d] Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.

Capitolo 3 Procedura per le deliberazioni

Esame commissionale

Art. 135 [art. 87] ¹Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata.

²Si può prescindere dall'esame commissionale su decisione dell'Ufficio presidenziale o quando sia decisa l'urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull'oggetto.

Emendamento

Art. 136 [Art. 74; 105; 106] ¹L'emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto in discussione.

²Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del primo giorno della seduta.

³Non possono essere presentati emendamenti al testo di un'iniziativa elaborata; è invece consentito presentare emendamenti al testo di un controprogetto all'iniziativa.

⁴Su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati 3 giorni prima dell'inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.

Proposta d'ordine

Art. 137 [Art. 75] ¹Una proposta d'ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una Commissione, all'Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e nel voto.

²L'eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest'ultima su quella di rinvio.

³Una proposta d'ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La discussione deve limitarsi alla stessa.

Inizio delle deliberazioni

Art. 138 [Art. 88; 105; 106] ¹Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia.

²L'entrata in materia dev'essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto, per la natura dell'oggetto, a entrare nel merito.

³Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l'esame di iniziative, mozioni, proposte d'iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di

grazia, nonché per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia direttamente sull'oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso riservato il diritto dell'autore di un'iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione prima di un eventuale controprogetto.

⁴In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del rapporto di maggioranza.

⁵Qualora venga respinta l'entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in votazione l'entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.

⁶In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l'art. 147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l'entrata in materia.

⁷Se il Gran Consiglio respinge l'entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.

⁸I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.

Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo

Art. 139 [Art. 89] ¹Accettata in votazione, se del caso, l'entrata in materia, il Gran Consiglio passa all'esame del progetto, articolo per articolo o capitolo per capitolo, mettendo in votazione eventuali proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all'art. 147.

²Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l'adozione quando non sia fatta esplicita opposizione.

³Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota separatamente su ognuna di esse.

Discussione finale e votazione sul complesso

Art. 140 [Art. 90] ¹Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.

²Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.

³Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.

⁴Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l'oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni.

Commissione di redazione

Art. 141 [Art. 92] ¹Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato.

²La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati.

³In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio.

Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo

1. Principio

Art. 142 [Art. 93] ¹Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede a una seconda deliberazione.

²Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3 mesi.

³È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.

2. Procedura

Art. 143 [Art. 94] ¹Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato.

²In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza discussione né voto sull'entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso.

³La decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva.

Capitolo 4 Votazioni

Decisioni

1. In generale

Art. 144 [Art. 70] ¹Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della Costituzione o della legge.

²In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all'inizio della seduta successiva; verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.

³Il Presidente non prende parte alle votazioni palesi.

2. Urgenza

Art. 145 [Art. 71] Ogni decisione sull'urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno 2/3 dei votanti.

Modo di votazione.

Computo dei voti, maggioranza assoluta

Art. 146 [Art. 72] ¹La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto.

²Su richiesta di almeno 10 deputati o di un gruppo, la votazione si fa per appello nominale.

³La maggioranza assoluta equivale alla metà più uno dei membri del Gran Consiglio.

⁴La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un'unità a quello dei voti computabili.

⁵Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.

Votazione eventuale

Art. 147 [Art. 72a] ¹Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.

²Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

³In caso di parità, per determinare l'esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.

⁴La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

TITOLO XIII SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO

Organizzazione

Art. 148 [Art. 159] ¹I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare:

- il Segretario generale del Gran Consiglio;
- il Consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i segretari di commissione e redattori;
- un responsabile della gestione amministrativa.

²I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall'Ufficio presidenziale.

Il Segretario generale del Gran Consiglio

Art. 149 [Art. 161] ¹Il Segretario generale dirige i servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività.

²Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell'amministrazione cantonale, segnatamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del Gran Consiglio.

³Il Segretario generale organizza la propria supplenza.

Il Consulente giuridico del Gran Consiglio

Art. 150 [Art. 161a] ¹Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l'Ufficio presidenziale e le Commissioni nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

²Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.

I segretari delle Commissioni

Art. 151 [Art. 162] ¹I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti, nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

²Se necessario, i segretari delle Commissioni, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni e il Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell'amministrazione cantonale.

Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l'amministrazione cantonale e con terzi

Art. 152 [Art. 166] ¹I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell'amministrazione cantonale; all'occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente.

²Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali, tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste.

³L'amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal Consiglio di Stato, gli atti necessari all'adempimento dei loro compiti.

⁴Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell'amministrazione cantonale.

⁵I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.

Rapporti di servizio dei funzionari

Art. 153 [Art. 168] ¹Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l'art. 88 della presente legge.

²Gli altri funzionari sono nominati dall'Ufficio presidenziale.

³Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d'impiego dei funzionari del Gran Consiglio, nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell'Ufficio presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell'amministrazione cantonale.

⁴Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d'impiego del Segretario generale del Gran Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale. Il Gran Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.

⁵Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁶Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.

⁷Rimane riservata l'applicazione dell'art. 91 della legge sulla procedura amministrativa in caso di disdetta ingiustificata.

TITOLO XIV DOCUMENTAZIONE E VERBALI DEL GRAN CONSIGLIO

Gestione dei documenti e della corrispondenza

Art. 154 [Art. 154] Devono essere tenuti:

- a) copia degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest'ultimo alle autorità e ai privati;
- b) il verbale delle sedute del Gran Consiglio;
- c) l'elenco e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei ricorsi, delle petizioni, delle proposte d'iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
- d) il registro dei deputati e l'elenco delle Commissioni;
- e) i verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l'esame dei singoli oggetti;
- f) la corrispondenza dell'Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio.

Verbale delle sedute del Gran Consiglio

1. Contenuto

Art. 155 [Art. 155] ¹Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:

- a) l'elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione;
- b) l'elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato;
- c) il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio;
- d) il testo dei rapporti delle Commissioni;
- e) le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio;
- f) l'esito delle votazioni con l'indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso di votazione per appello nominale, l'indicazione del voto espresso da ogni deputato;
- g) il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni.

²Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale.

2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni

Art. 156 [Art. 156] ¹Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla chiusura della seduta.

²Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all'Ufficio presidenziale contro il contenuto del verbale.

³Sul reclamo non ammesso dall'Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio.

⁴Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna decisione del Gran Consiglio può essere modificata.

3. Firma

Art. 157 [Art. 157] ¹Decorso il termine di reclamo, il verbale si ritiene approvato; esso è firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

²Dopo cinque anni dall'approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all'Archivio di Stato.

³I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.

Accesso alla documentazione del Gran Consiglio

Art. 158 [Art. 158] ¹Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i funzionari da quest'ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l'accesso ai verbali e alla documentazione delle commissioni parlamentari e dell'Ufficio presidenziale.

²Per l'accesso alla documentazione e l'uso della stessa, devono essere rispettate le norme che tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati.

³Terzi possono richiedere l'accesso a documenti ufficiali conformemente alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono essere inoltrate all'Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione interessata.

Altri diritti dei deputati

Art. 159 [Art. 176] L'Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve essere distribuito ai deputati.

TITOLO XV FINANZIAMENTO DEL GRAN CONSIGLIO, DEI GRUPPI PARLAMENTARI E INDENNITÀ AI DEPUTATI

Finanziamento del Gran Consiglio

Art. 160 [Art. 169] L'Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce nei conti generali dello Stato.

Contributi ai gruppi parlamentari

Art. 161 [Art. 170] ¹I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40'000.-- per ogni gruppo e un supplemento di fr. 3'000.-- per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo.

²I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l'indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato.

Indennità ai deputati

Art. 162 [Art. 171] ¹Ai deputati è versata un'indennità di seduta di fr. 200.-- per le riunioni del Gran Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.

²Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.

³Ogni deputato ha diritto a un'indennità di viaggio, per gli spostamenti nel Cantone, per il tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione e viceversa, pari a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto.

⁴Per i viaggi fuori Cantone l'indennità è pari al costo del biglietto di 1^a classe in ferrovia.

Indennità per rapporti e attività speciali

Art. 163 [Art. 172] Per attività speciali e per la compilazione di rapporti commissionali verrà assegnata un'equa indennità da fissare dal Presidente della Commissione, d'accordo con il Presidente del Gran Consiglio.

Indennità per i Presidenti

Art. 164 [Art. 173]¹Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta una indennità di fr. 5'000.-- all'anno.

²Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta una indennità di fr. 1'000.-- all'anno, aumentata a fr. 2'000.-- se il numero di riunioni è superiore a 20 all'anno.

Rincaro

Art. 165 [Art. 174] I contributi e le indennità sono adeguati al rincaro nella medesima misura degli onorari dei Consiglieri di Stato.

Disposizioni esecutive

Art. 166 [Art. 175] L'Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.

**TITOLO XVI
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE**

Abrogazione

Art. 167 [Art. 177] È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

Entrata in vigore

Art. 168 [Art. 179] Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
modifica**

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 1e cpv. 2 bis (nuovo) e 3

2bisIl fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.

3Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d'intesa con il Consiglio di Stato.

Art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e) e cpv. 2

1Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'Amministrazione cantonale e per i docenti delle scuole cantonali.
- d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio.
- e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.

2È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) e e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

II. - Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore contemporaneamente alla legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del [XX] febbraio 2015.